

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

549° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 6
2 ^a - Giustizia	» 38
3 ^a - Affari esteri.....	» 40
5 ^a - Bilancio.....	» 46
6 ^a - Finanze e tesoro	» 52
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 54
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 57
11 ^a - Lavoro.....	» 60
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 64
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 65

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 72
----------------------------	----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 77
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Sul ciclo dei rifiuti.....	<i>Pag.</i> 82
Anagrafe tributaria	» 87
Infanzia.....	» 92

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i> 93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 94

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

226^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE, rispondendo alle richieste pervenute da alcuni componenti della Giunta sui motivi della ripetuta assenza dalle sedute del senatore Raffaele Bertoni, informa che il collega Bertoni ha avuto seri problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dai lavori del Senato e che lo costringeranno ancora ad assentarsi. Formula al senatore Bertoni, a nome di tutta la Giunta, i più sentiti auguri di pronta e completa guarigione.

INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Massimo Wilde, dall'onorevole Pierluigi Copercini, dai signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento civile n. 86/95 R.G. pendente nei loro confronti presso il Tribunale di Parma

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 20 gennaio e proseguito nella seduta del 25 gennaio 2000.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione che, come noto, si riferisce ad un atto di citazione in sede civile presentato dall'imprenditore Paolo Pizzarotti nei confronti del senatore Wilde e di altri esponenti della Lega Nord, senatori all'epoca dei fatti, a causa di alcune dichiara-

zioni riportate dal settimanale l'Espresso del 2 dicembre 1994 a proposito del suicidio dell'imprenditore Piero Concari.

Prosegue quindi la discussione con gli interventi dei senatori MISERVILLE, BRUNI e RUSSO, che fa presente di preferire esporre le sue osservazioni in una prossima seduta.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Il PRESIDENTE ricorda che il senatore Michele Florino, con lettera deferita dal Presidente del Senato alla Giunta il 4 novembre 1999, ha comunicato che il Tribunale di Monza ha rinviato per il giorno 19 novembre 1999 l'udienza in ordine al procedimento penale n. 509/97, pendente nei suoi confronti, nonostante che il Senato, con deliberazione dell'11 marzo 1998, abbia dichiarato l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, dei fatti a lui attribuiti. Comunica inoltre che il senatore Florino ha trasmesso il 26 gennaio scorso una lettera con la quale sottolinea la gravità del fatto che sia rimasto pendente un procedimento penale a suo carico nonostante già da due anni si imponga una declaratoria di estinzione, a causa della deliberazione del Senato che ha dichiarato l'insindacabilità del suo comportamento.

Il Presidente fa presente che dai documenti trasmessi dal senatore Florino risulta con assoluta evidenza che i fatti da lui da ultimo segnalati sono gli stessi in ordine ai quali il Senato ha deliberato l'insindacabilità.

Il senatore RUSSO osserva che, dalla ricostruzione cronologica della vicenda e dai documenti allegati dal senatore Florino alla lettera del 26 gennaio, risulterebbe che il Tribunale di Monza ha differito l'udienza, già fissata per il 19 novembre 1999, al 2 maggio 2000 per questioni attinenti a diversi impegni gravanti sul medesimo Tribunale, senza che si faccia riferimento alle pronunce del Senato sul caso del senatore Florino. Ritiene che nell'udienza del 2 maggio 2000 probabilmente si prenderebbe atto della dichiarazione di insindacabilità, della quale il Senato ha trasmesso comunicazione all'autorità giudiziaria procedente con lettera del 12 marzo 1998.

Il PRESIDENTE conferma che la comunicazione del Senato al Tribunale di Monza è stata trasmessa il 12 marzo 1998.

Il senatore RUSSO rileva che lo stesso senatore Florino, attraverso il proprio difensore, potrebbe far presente al Tribunale di Monza la deliberazione assunta dal Senato.

Il senatore MISSERVILLE propone di chiedere al Presidente del Senato, al quale spetta trasmettere agli uffici giudiziari le comunicazioni relative alle deliberazioni in materia di insindacabilità, di ritrasmettere al Tribunale di Monza la notizia riguardante il senatore Florino.

Il senatore RUSSO si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal senatore Misserville.

La Giunta conviene.

È infine rinviato l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

489^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il Ministro per la funzione pubblica Bassanini e il sottosegretario di Stato per l'interno Lavagnini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, iniziando con l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore MAGNALBÒ illustra l'emendamento 6.2 soppressivo dell'articolo che, a suo avviso impropriamente, riduce la portata del principio, previsto dalla legge n. 241 del 1990, della obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti amministrativi, ipotizzando la possibilità di motivazioni *per relationem*.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 6.3, identico all'emendamento 6.2, e l'emendamento 6.4.

Il senatore MAGNALBÒ illustra quindi l'emendamento 7.2 soppressivo dell'articolo 7 che reca una disposizione di difficile interpretazione e complessa lettura, tale da contrastare con l'intento di semplificazione che ispira il provvedimento in titolo.

Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento 7.3. Quanto all'emendamento 7.4, esso è volto ad eliminare un accertamento che egli

ritiene eccessivo, e di difficile verifica. Concorda con quest'ultimo rilievo il relatore VILLONE.

I senatori LUBRANO DI RICCO e MAGNALBÒ danno per illustrati, rispettivamente, gli emendamenti 8.6 e 8.4. Con riferimento a quest'ultimo emendamento, il relatore VILLONE rileva che il ricorso allo strumento della conferenza dei servizi presuppone il coinvolgimento nel procedimento di una pluralità di amministrazioni.

Dopo che il senatore ROTELLI ha richiamato l'attenzione del rappresentante del Governo sull'emendamento 8.2, il senatore MAGNALBÒ illustra gli emendamenti 8.5 e 9.2. Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 9, complessivamente volti a garantire tempi adeguati alla conferenza di servizi, segnatamente nel caso in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale.

Il senatore MAGNALBÒ esprime invece un giudizio complessivamente critico sull'attuazione dell'istituto della valutazione di impatto ambientale, che ha spesso impedito la realizzazione di importanti infrastrutture. Illustra quindi l'emendamento 9.3 (che introduce il principio del silenzio-assenso nei procedimenti per la cui definizione viene convocata la conferenza di servizi) ed il conseguente emendamento 9.4. Ritira invece l'emendamento 9.5.

Interviene quindi il ministro BASSANINI, il quale ricorda che le disposizioni contenute nel capo II del provvedimento in titolo sono il frutto di una complessa valutazione da parte del Governo nella quale sono intervenute tutte le amministrazioni competenti. L'intento che tali disposizioni perseguono è quello di realizzare un giusto equilibrio tra l'esigenza di una accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche e la tutela di essenziali interessi pubblici quali quelli relativi alla salvaguardia dell'ambiente e dei beni culturali. Venendo a considerare gli emendamenti presentati dal senatore Lubrano di Ricco, segnala che nelle disposizioni in esame non si ipotizza mai l'esclusione della valutazione di impatto ambientale, quando questa sia prevista dalla normativa vigente. Viene previsto invece che tale valutazione si possa svolgere anche nel contesto di una conferenza di servizi. Ricorda quindi che, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del provvedimento in titolo, l'esito negativo della valutazione di impatto ambientale importa comunque la conclusione in senso negativo del procedimento in seno alla conferenza di servizi; esito negativo che può essere superato solo da una valutazione assunta dall'organo collegiale di vertice dell'esecutivo (nazionale, regionale ovvero comunale a seconda delle rispettive competenze).

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 10.

Il senatore MAGNALBÒ dichiara di ritirare l'emendamento 10.3. Illustra quindi l'emendamento 11.3 (diretto a garantire l'esaurimento in tempi definiti dei procedimenti per i quali si prevede lo svolgimento di una conferenza dei servizi) e l'emendamento 14.0.1, che prevede l'estensione alla pubblica amministrazione dell'obbligo di fissare termini certi di pagamento nel caso di contratti di fornitura di beni o servizi.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra quindi gli emendamenti 11.11, 17.2 e 18.3.

Interviene infine il ministro BASSANINI che illustra l'emendamento 11.8 diretto a correggere il comma 2 del nuovo articolo 14-*quater* della legge n. 241 nella parte in cui individua, impropriamente ed in violazione dell'autonomia organizzativa delle regioni e degli enti locali, gli organi delle regioni e dei comuni competenti. Quanto all'emendamento 20.0.4, si tratta di una disposizione volta a garantire trasparenza e facilità di accesso da parte degli interessati ai bandi e agli avvisi di gara delle amministrazioni pubbliche, per i quali non è previsto dalla normativa comunitaria l'obbligo di pubblicazione. Analoghe finalità di trasparenza e semplicità di accesso a dati delle pubbliche amministrazioni, persegue l'emendamento 20.0.5. L'emendamento 20.0.6 semplifica invece i procedimenti e gli adempimenti relativi alla tenuta, da parte delle amministrazioni comunali (segnatamente quelle di minori dimensioni), delle liste elettorali. Infine, l'emendamento 20.0.7 estende all'attività di controllo della Corte dei conti sugli atti del Governo di carattere normativo ovvero privi di conseguenze finanziarie, l'accelerazione dei tempi per la definizione dei procedimenti già prevista, per l'attività consultiva del Consiglio di Stato sugli atti del Governo, dalla legge n. 127 del 1997. Si tratta di una previsione che non incide sull'esito del procedimento di controllo ma ne accelera esclusivamente i tempi.

Tutti i restanti emendamenti intendendosi per illustrati, il presidente VILLONE dichiara quindi conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(2853) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana

(3986) VENTUCCI ed altr. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma.

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

L'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 19 gennaio, prosegue con la votazione degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2853, assunto come testo base.

Il relatore PELLEGRINO si pronuncia in senso negativo sull'emendamento 1.1, mentre sull'emendamento 1.2 manifesta la sua disponibilità purché questo sia riformulato. Si dichiara contrario, infine, all'emendamento 1.3.

In assenza del proponente, gli emendamenti all'articolo 1 sono fatti propri dal senatore ANDREOLLI, che tuttavia li ritira.

Il presidente VILLONE ricorda che all'articolo 2 non sono stati presentati emendamenti.

Il relatore PELLEGRINO si pronuncia sull'emendamento 3.2, dichiarandosi contrario salvo che la proposta non sia riformulata. Si dichiara contrario, inoltre, all'emendamento 3.1.

Il senatore ANDREOLLI fa proprio l'emendamento 3.2 e ritira entrambi gli emendamenti all'articolo 3.

Il presidente VILLONE rammenta che non sono stati presentati emendamenti agli articoli dal 4 all'8.

Sull'articolo 9, il relatore PELLEGRINO riformula l'emendamento 9.100 in conformità al parere della Commissione bilancio (9.100 nuovo testo). Su tale emendamento il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, l'emendamento è accolto dalla Commissione. Nel testo modificato, è approvato anche l'articolo 9.

Sull'emendamento 10.100 il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.

La Commissione accoglie l'emendamento e approva l'articolo 10 nel testo modificato.

Il presidente VILLONE ricorda che sull'articolo 11 non sono stati presentati emendamenti.

Sull'emendamento 12.100, il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.

L'emendamento è accolto dalla Commissione.

Il presidente VILLONE fa presente che sull'articolo 13 è stato presentato esclusivamente un emendamento soppressivo dell'intero articolo, da parte del relatore. Egli metterà quindi in votazione il mantenimento dell'articolo nel testo.

Sull'emendamento soppressivo, il sottosegretario LAVAGNINI esprime un parere favorevole.

Posto in votazione il mantenimento nel testo dell'articolo 13, esso non è approvato dalla Commissione.

Il senatore ANDREOLLI ritira l'emendamento 14.1, previo parere contrario del relatore PELLEGRINO.

Non essendovi ulteriori emendamenti, il PRESIDENTE pone in votazione il mandato al relatore.

La Commissione, quindi, conferisce al relatore l'incarico di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 2853 nel testo risultante dalle modifiche accolte, proponendo altresì l'assorbimento del disegno di legge n. 3986.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE propone un differimento del termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 3774, concernente la neutralità e la trasparenza dell'informazione statistica, fino alle ore 14 di martedì 1° febbraio.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE, quindi, annuncia che nella seduta di martedì 1° febbraio dovrà concludersi l'esame del disegno di legge n. 4097, sull'agente di quartiere, già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere da mercoledì 2 febbraio. Ricorda, inoltre, che nella seduta di mercoledì 2 febbraio saranno svolte le comunicazioni del Ministro dell'interno alla Commissione. Successivamente, riprenderà l'esame dei disegni di legge n. 4014 e connessi, sui servizi pubblici locali. Nelle sedute della settimana prossima, inoltre, proseguirà la trattazione dei disegni di legge n. 4375 (legge annuale di semplificazione), n. 4217 (comunicazione istituzionale) e n. 3774 (informazione statistica); una parte del lavoro dovrà inoltre essere dedicata anche alla formulazione del parere sui disegni di legge nn. 4048 e connessi, relativi alla fecondazione assistita.

La Commissione prende atto.

Il senatore MAGNALBÒ sollecita la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 1315, concernente l'istituzione di nuove province.

Il presidente VILLONE ricorda che sulla questione è stata avviato un procedimento legislativo alla Camera dei deputati e si riserva dunque di verificare lo stato della trattazione della materia presso l'altro ramo del Parlamento, prima di riprendere l'esame al Senato.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4375**Art. 6.**

Sopprimere l'articolo.

6.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

6.3 (identico all'em. 6.2)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: «disponibile», inserire le seguenti: «senza spese e senza ritardo».

6.1

PASTORE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il provvedimento amministrativo emesso a seguito di opposizione o ricorso deve essere, a pena di illegittimità, adeguatamente motivato sia in relazione alla sussistenza della violazione sia in relazione alla infondatezza delle deduzioni difensive e dei motivi allegati con l'opposizione od il ricorso.»

6.4

LUBRANO DI RICCO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero se detti titolari hanno comunque avuto conoscenza», con le seguenti: «ovvero se è provato che detti titolari hanno comunque avuto conoscenza».

7.3

LUBRANO DI RICCO

Al capoverso 2-bis, sopprimere la parola: «utile».

7.1

PASTORE

Al comma 1, alla fine del periodo, sopprimere le seguenti parole: «neppure con riguardo all'esatta rappresentazione dei fatti».

7.4

LUBRANO DI RICCO

Art. 8.

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 2, sostituire le parole: «quindici giorni», con le seguenti: «trenta giorni».

8.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, sopprimere le parole da: «di cui» fino a: «n. 415».

8.1

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 5, dopo la cifra: «415», aggiungere le parole: «che coinvolga gli interessi di una pluralità di amministrazioni».

8.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14», nel comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: «la conferenza di servizi deve essere convocata prima dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 883.»

8.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è sostituito dal seguente:

*«Art. 3. – 1. La disciplina della conferenza di servizi si applica anche alle procedure di localizzazione delle opere di interesse statale, secondo quanto disposto dall'articolo 14-*quater*, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241. La conferenza di servizi può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2.*

2. Qualora l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i progetti entro trenta giorni dalla data di convocazione.

3. Qualora l'accertamento abbia dato esito negativo, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi vale come variante alle relative prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi»;

conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso «Art. 14» il comma 6.

8.2

PASTORE

Art. 9.

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, primo periodo, dopo le parole: «opere pubbliche», inserire le seguenti: «di importo iniziale complessivo superiore ai 50 miliardi.

9.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «sessanta».

9.11

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «quarantacinque giorni».

9.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni» con le seguenti: «il parere si intende favorevole».

9.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie e trascorsi trenta giorni dalla nuova richiesta.».

9.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «A richiesta dell'Autorità competente alla VIA o della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

9.1

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, sopprimere le parole da. «Nell'ambito di tale conferenza», fino a: «i necessari atti di consenso».

9.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 3, dopo la parola: «verifica», inserire le seguenti: «ove possibile.».

9.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere il comma 4.

9.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 4, dopo le parole: «si esprime», inserire le seguenti: «salvo esigenze istruttorie»; dopo le parole: «a seguito» inserire le seguenti: «delle esigenze istruttorie o».

9.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», nel comma 5, sostituire la parola: «trentesimo», con la seguente: «quarantacinquesimo».

9.10

LUBRANO DI RICCO

Art. 10.

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 2, sostituire la parola: «anche», con le seguenti: «a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e»; sostituire le parole: «Entro i successivi due giorni», con le seguenti: «Entro i successivi tre giorni».

10.6

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La VIA ha valore vincolante e se non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei sessanta giorni successivi al termine predetto.»

10.4

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, dopo le parole: «relativo procedimento», inserire le seguenti: «senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie e trascorsi trenta giorni dalla nuova richiesta.».

10.7

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 4, aggiungere in fine: «Tuttavia, a richiesta dell'autorità competente alla VIA o della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi il termine di 30 giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri 30 giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori».

10.1

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 5, dopo la parola: «alle» sopprimere la parola: «sole» e dopo la parola: «pubblica» aggiungere le seguenti parole: «, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali e architettonici».

10.2

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 5, dopo le parole: «preposte alla tutela», inserire le seguenti: «ambientale e».

10.5

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-ter», nel comma 7, sopprimere le parole: «per una sola volta».

10.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Art. 11.

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 1, dopo le parole: «questioni connesse che», inserire le seguenti: «legittimamente».

11.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se una o più Amministrazioni hanno espresso nell'ambito delle conferenze il proprio dissenso sulla proposta dell'Amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dal precedente articolo 10, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle specifiche risultanze emerse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva».

11.3

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «previa delibera dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».

Conseguentemente, nell'ultimo periodo del comma 3 del medesimo capoverso, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali», con le seguenti: «dei competenti organi regionali, provinciali o comunali».

11.8

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «del consiglio regionale o dei consigli comunali» con le seguenti parole: «delle giunte regionali o delle giunte comunali».

11.5

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 2, sostituire le parole: «entro trenta giorni», con le seguenti: «entro quarantacinque giorni».

11.10

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, primo periodo, dopo la parola: «ambientale» aggiungere le seguenti: «paesaggistico-territoriale».

11.2

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, sostituire le parole da: «il procedimento si intende concluso» fino a : «all'autorità di cui al secondo periodo del comma 2» con le seguenti: «l'Amministrazione procedente assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento. In caso di determinazione positiva l'Amministrazione dissenziente, nei successivi trenta giorni, può richiedere motivatamente la sospensione della determinazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'Amministrazione procedente o quella dissenziente sia un'Amministrazione statale, oppure al Presidente della Regione o ai Sindaci, negli altri casi. La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente procedente sino alla decisione finale».

11.1

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 3, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente periodo: «La richiesta sospende l'efficacia della determinazione assunta dall'ente procedente sino alla decisione finale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo o il Presidente della Regione o i Sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; decorso tale termine in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione, la conferenza può entro, trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta e il procedimento prosegue nelle forme ordinarie.

11.4

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 4, sostituire le parole da: «il relativo provvedimento negativo», fino a: «salva l'eventuale», con le seguenti: «e in caso di provvedimento negativo trova».

11.7

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 14-quater», nel comma 5, dopo le parole: «può richiedere», inserire le seguenti: «la conferma o la precisazione della localizzazione valutate le condizioni e gli elementi rappresentati dalla regione con».

11.11

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. 1. Ove la regione esprime il dissenso, l'amministrazione precedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

conseguentemente sopprimere al comma 1, capoverso Art. 14-quater, il comma 5.

11.6

PASTORE

Art. 12.

Al comma 2, sostituire il numero: «4» con il numero: «5».

12.1

PASTORE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Dopo la lettera c), comma 1, dell'articolo 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, è inserita la seguente lettera:

«c-bis) le forme di pubblicità degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata;»

12.2

PASTORE

Al comma 3, sostituire le parole: «prevedono forme di pubblicità», con le seguenti: «prevedono adeguate forme di pubblicità».

12.4

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All'articolo 72 della legge 9 luglio 1939, n. 1232 sono abrogate le parole: «o che sono indicazioni di località o in generale denominazioni geografiche».

12.3

PREDA, DE GUIDI

Art. 14.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Per i rapporti contrattuali avviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, i termini di pagamento previsti dall'articolo 3 della legge 18 giugno 1998, n. 192, si applicano anche nei rapporti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e i fornitori di beni o servizi».

14.0.1

MAGNALBÒ, PASQUALI

Art. 16.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Prefetto è fissato in novanta giorni».

16.4

LUBRANO DI RICCO

Sopprimere il comma 3.

16.1

PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 2196, il secondo comma dell'articolo 2298, il secondo comma dell'articolo 2309

del codice civile e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 2383 C.C. sono sostituiti dai seguenti: »4. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiedere l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza.. 4-*bis*. La pubblicità prevista dal comma precedente deve indicare se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società hanno il potere di agire da soli o se debbono agire congiuntamente».

5-*ter*. Il comma 3 dell'articolo 2385 C.C. è sostituito dal seguente: «3. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.»; al comma 3, dell'articolo 2400 C.C., le parole da «quindici giorni» sino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 2417 C.C. la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta»; al comma 7, dell'articolo 2449 C.C., la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta», e i commi secondo e terzo dello stesso articolo sono abrogati; nel quarto comma dell'articolo 2475-bis C.C, la parola «quindici» è sostituita dalla seguente: «trenta».

16.2

PASTORE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 2479 del codice civile, "Trasferimento della quota", sono aggiuntivi i seguenti commi:

"Sono altresì soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese, i provvedimenti, gli atti e i fatti che hanno per effetto la costituzione, la modificazione e l'estinzione dei vincoli sulle quote, nell'ambito di procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, artigianato e agricoltura, di concerto con il Ministro della giustizia, sono emanate modalità di iscrizione dei vincoli di cui al comma precedente."»

16.3

BESOSTRI

Art. 17.

Sopprimere l'articolo.

17.1

PASTORE

17.2 (identico all'em. 17.1)

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese», con le seguenti: «Per la disciplina degli interventi pubblici a favore delle imprese per lo sviluppo di attività produttive in ambito nazionale.».

17.3

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «sia alla tipologia e alle misure delle agevolazioni.».

17.4

LUBRANO DI RICCO

Art. 18.

Sopprimere l'articolo.

18.3

LUBRANO DI RICCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

1. Alla fine della lettera *b*), comma 4, articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono aggiunte le seguenti parole: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale dichiarate di interesse nazionale, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia.».

18.2

PASTORE

Al comma 1, sostituire la parola: «modifiche», con le seguenti: «rettifiche ed adeguamenti.».

18.1

GIARETTA

Art. 19.

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.000», con le seguenti: «lire 15.000».

19.1

LUBRANO DI RICCO

Art. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: «l'incremento della capacità di trasporto», con le seguenti: «l'incremento della capacità di trasporto e di parcheggio», e le parole: «sui parcheggi di interscambio», con le seguenti: «sui parcheggi anche di interscambio».

20.1

LUBRANO DI RICCO

Al comma 4, dopo le parole: «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» inserire le seguenti: «e le competenti Commissioni parlamentari».

20.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. La fissazione di giornate commemorative di eventi storici, politici e sociali rilevanti per la nazione italiana e per la costruzione europea, nonché per la celebrazione dei valori di libertà, democrazia, convivenza civile contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, civica e politica, si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del presente articolo.

2. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall'espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari.

3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemo-

rative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio.

4. La data del 27 gennaio, giorno anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz è dedicata, quale «giornata della memoria», alle vittime delle persecuzioni antisemite, razziali, religiose e politiche».

20.0.1

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. La fissazione di giornate commemorative di eventi storici, politici e sociali rilevanti per la nazione italiana e per la costruzione europea, nonché per la celebrazione dei valori di libertà, democrazia, convivenza civile contro ogni forma di discriminazione razziale, religiosa, civica e politica, si provvede con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi, criteri e procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e del presente articolo.

2. L'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente è condizionata dall'espressione di un parere favorevole da parte delle competenti commissioni parlamentari.

3. In occasione delle giornate commemorative stabilite ai sensi del comma 1 del presente articolo vengono organizzate cerimonie commemorative ufficiali e momenti di approfondimento nelle scuole, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio».

20.0.2

BESOSTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Ai fini dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e della legge penale, non si considerano apparecchi o congegni per il gioco d'azzardo, gli apparecchi a premio che per ogni giocata, attivabile esclusivamente con moneta metallica corrente, non superiore ad un euro, ed avente comunque contenuti di trattenimento, danno vincite non superiori a dieci volte il costo della giocata.

2. La licenza di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è ri-

chiesta anche per la gestione, il noleggio, il comodato ed altre consimili attività riguardanti più apparecchi da trattenimento o da gioco d'abilità, anche se essi sono installati in esercizi, appartenenti a persone o ditte diverse dal titolare degli apparecchi. Nella licenza sono annotate le caratteristiche essenziali e il numero degli apparecchi per i quali essa è rilasciata, nonché gli estremi della verifica, da parte di tecnico iscritto negli appositi albi o elenchi professionali, attestante che gli apparecchi stessi sono costruiti in conformità delle disposizioni vigenti in materia».

20.0.3

PARDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Pubblicazione dei bandi di gara su sito informatico)

1. Entro il 31 dicembre 2000 le amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara di importo inferiore a quello di applicazione della disciplina comunitaria su un apposito sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.

2. A far data dal 1° luglio 2001 la pubblicazione di cui al comma 1 sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta salva la normativa di origine comunitaria».

20.0.4

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Accesso alle banche dati pubbliche)

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.

3. Non possono essere cedute a terzi, anche se a titolo gratuito, le informazioni acquisite dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi 1 e 2».

20.0.5

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Istituzione dell'Ufficiale elettorale)

1. Dopo l'articolo 4 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, di seguito denominato D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, è introdotto il seguente: «Art. 4-bis. – 1. Il sindaco, quale Ufficiale del Governo, è Ufficiale elettorale e come tale provvede alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali secondo le norme del presente testo unico.

2. Egli può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario o impiegato del comune.

3. Ogni delegazione e revoca delle funzioni predette deve essere approvata dal prefetto.

4. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ed idoneo funzionario, o impiegato del comune.

5. In tutti i casi di assenza o impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché no siano state delegate a norma del comma 2, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano.»

2. All'articolo 5 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il secondo comma è sostituito dal seguente: «2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale».

3. All'articolo 8, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «L'Ufficiale elettorale».

4. All'articolo 9, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

5. All'articolo 11 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole: «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficiale elettorale»: al terzo comma, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «L'Ufficiale elettorale».

6. Gli articoli 12, 13, 14 e 15 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 sono abrogati.

7. L'articolo 17 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente: «*Art. 17. - 1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale*».

8. All'articolo 18, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «dal presidente della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Ufficiale elettorale».

9. All'articolo 28, primo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «il sindaco», sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

10. All'articolo 30 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo comma, le parole «Il segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti «L'Ufficiale elettorale»; al secondo comma, le parole «la Commissione elettorale comunale, con l'assistenza del segretario,» sono sostituite dalle seguenti «l'Ufficiale elettorale»; al terzo comma, le parole «dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti «dall'Ufficiale elettorale»; al quarto comma, le parole «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dell'Ufficiale elettorale».

11. All'articolo 31 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni. al secondo comma, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l'ufficiale elettorale»; al terzo comma, sono abrogate le seguenti parole «, previa approvazione da parte della Commissione elettorale comunale,».

12. All'articolo 32 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, numeri 3), 4) e 5) le parole «il sindaco» e «del sindaco» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti «l'Ufficiale elettorale» e «dell'Ufficiale elettorale»; al secondo comma, le parole «, con l'assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale» sono sostituite dalle seguenti «dall'Ufficiale elettorale».

13. All'articolo 32-*bis* del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, le parole «del sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dell'Ufficiale elettorale»; al comma 2, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficiale elettorale».

14. All'articolo 32-*ter*, comma 1, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «l'Ufficiale elettorale».

15. All'articolo 33, secondo comma del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «dal sindaco» sono sostituite dalle seguenti «dall'Ufficiale elettorale».

16. All'articolo 37, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «dai componenti della Commissione comunale e dal segretario» sono sostituite dalle seguenti «dall'Ufficiale elettorale».

17. All'articolo 39, quarto comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «Il sindaco» sono sostituite dalle seguenti «L'Ufficiale elettorale».

18. All'articolo 40 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: al quinto comma, le parole «il sindaco» sono so-

stituite dalle seguenti «l'Ufficiale elettorale»; al sesto comma, le parole «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti «all'ufficiale elettorale».

19. All'articolo 45, primo comma, del DPR 20 marzo 1967, n. 223, le parole «al sindaco» sono sostituite dalle seguenti «all'Ufficiale elettorale».

20. L'articolo 49 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: «Art. 49. - 1. A richiesta delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali e degli Ufficiali elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla revisione delle liste».

21. L'articolo 52 del DPR 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente: «Art. 52 - 1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico».

22. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale elettorale».

20.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni sul controllo preventivo della Corte dei conti)

1. Quando il Consiglio dei ministri dichiara l'urgenza di un atto da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti alla metà. In tal caso, i detti termini possono essere sospesi una sola volta nel caso di richiesta di chiarimenti o di elementi interpretativi di giudizio.

2. Quando la Corte dei conti sollevi questione di legittimità costituzionale sulle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto sottoposto a controllo, questo acquista efficacia al momento della rimessione della questione alla Corte costituzionale, a meno che la Corte dei conti, con contestuale deliberazione, non dichiari l'atto affetto da altri vizi di legittimità. In tal caso, resta fermo il potere del Governo di richiedere la registrazione con riserva.

3. Il Governo può richiedere alla Corte dei conti, nelle forme di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la registrazione con riserva degli atti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e degli atti non comportanti spesa di cui alle lettere a), b), d) ed i) del medesimo comma, anche nel corso del procedimento disciplinato dal comma 2 dello stesso articolo 3, quando sull'atto si sia già pro-

nunciata la sezione di controllo, l'amministrazione abbia apportato le modifiche ritenute consequenziali e siano comunque trascorsi inutilmente 15 giorni dalla trasmissione alla Corte dei conti, tramite il competente ufficio di ragioneria, dell'atto rinnovato. In tal caso l'atto acquista efficacia a decorrere dalla deliberazione del Consiglio dei ministri, salva diversa determinazione del Governo. In ogni altra ipotesi, l'atto del quale è stata richiesta la registrazione con riserva acquista efficacia ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano provveduto entro trenta giorni dalla richiesta.

4. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso l'ultimo periodo.

5. La registrazione con riserva di cui all'articolo 25 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere richiesta e deliberata anche con riferimento ad una o più parti dell'atto sottoposto a controllo.

6. L'articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito con il seguente: «La Corte dei conti esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20».

20.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191, è inserito il seguente:

"1-bis. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate"».

20.0.9

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo, comma ..., della legge n. 241 del 1990, aggiungere: "Il servizio pubblico in via telematica è di norma prestato con continuità e costante fruibilità, salvi i casi espressamente previsti dalla legge e

fatte salve le interruzioni del servizio rese necessarie da esigenze tecniche."».

20.0.10

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 è sostituito dal seguente:

"Le copie anche su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione apposta sulla copia cartacea ovvero con dichiarazione allegata al documento informatico ed asseverata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 3".

2. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 1 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge».

20.0.11

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità giudiziaria, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati.

2. In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende adempiuto mediante produzione di copia certificata conforme dal pubblico ufficiale depositario.

3. Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle scritture private autenticate a cura degli uffici finanziarie e della pubblica amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal medesimo pubblico ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla competente amministrazione cui l'originale avrebbe dovuto essere prodotto in base alla normativa oggi vigente.

4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti pubblici e scritture private.

5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale disposizione».

20.0.12

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Nell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 la rubrica è sostituita dalla seguente: "36. Comunicazione di violazioni tributarie» e sono abrogati i primi tre commi del medesimo articolo"».

20.0.13

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è sostituito dal seguente:

"La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, disposta dagli articoli 2501-*bis*, 2502-*bis* e 2504, si applica soltanto alle società quotate in borsa ed alle società per azioni il cui capitale sia posseduto da più di cento azionisti".

Nell'articolo 2501-*bis* del codice civile, ultimo comma, le parole: «regolate dai capi V, VI e VII» sono sostituite da: "di cui all'articolo 2504-*sexies*".

Nell'articolo 2502-*bis* del codice civile, primo comma, le parole: "e pubblicata altresì" sono sostituite: "; qualora si tratti di società di cui all'articolo 2504-*sexies* la deliberazione è altresì pubblicata".

Nell'articolo 2504 del codice civile, ultimo comma, le parole: «per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitate» sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 2504-*sexies*".».

20.0.14

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 2504-*sexies* del codice civile è abrogato».

20.0.15

PASTORE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2853**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) disciplina il regime giuridico speciale degli enti locali compresi nel territorio del comune di Roma nonché dei comuni che, a seguito della loro adesione, saranno riconosciuti parte integrante il territorio della città metropolitana di Roma, capitale della Repubblica».

1.1

Lino DIANA

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «in luogo della provincia e del comune di Roma».

1.2

Lino DIANA

Al comma 3, premettere la lettera: «c» al periodo, e inserire i seguenti commi:

«a) Decorsi 180 giorni dall'emanazione della presente legge, laddove non vi siano state deliberate ulteriori adesioni di commi riconosciuti parte integrante la città metropolitana la stessa comprenderà il territorio del Comune di Roma nelle sue nuove municipalità».

b) A salvaguardia dell'autonomia della Regione Lazio, analogamente a quanto previsto nella legge elettorale provinciale, nessuna circoscrizione elettorale potrà avere assegnato un numero di seggi superiore alla metà di quelli attribuiti all'intera regione.

1.3

Lino DIANA

Art. 3.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e che assume altresì i compiti della provincia di Roma e di confini del suo territorio.

3.2

Lino DIANA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) i comuni che fanno parte della provincia di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e che mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche derivanti dall'applicazione della legge medesima;»

3.1

ANDREOLLI

Art. 9.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396».

9.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le opere di competenza delle amministrazioni statali, la realizzazione degli interventi previsti dal Piano è finanziata dallo Stato nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 e comunque nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396. Per gli anni successivi al 2002 si provvede ai sensi dell'ar-

articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

9.100 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 10.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Gli eventuali oneri derivanti dai commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse di cui all'articolo 9, comma 4».

10.100

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.

1. Il contributo al comune di Roma previsto dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, come adeguato dall'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 494, è ripartito sulla base delle proposte della Commissione permanente di cui all'articolo 6. La Commissione definisce le proposte previa una adeguata individuazione dei criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla Città per l'assolvimento del ruolo di capitale. Sullo schema del relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in Consiglio dei Ministri, è sentito il sindaco della città.

2. Il contributo è ripartito dalla Città tra la stessa Città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati per lo svolgimento delle funzioni di capitale».

12.100

IL RELATORE

Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.100

IL RELATORE

Art. 14.

Sopprimere l'articolo.

14.1

ANDREOLLI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

532^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,50.***IN SEDE DELIBERANTE***(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia**(1927) VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia**(1976) LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia**(2843) CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia**(Discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)*

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in titolo in sede referente nella seduta pomeridiana del 7 ottobre 1999, proponendo l'assorbimento nel disegno di legge n. 2207 dei disegni di legge nn. 1927, 1976 e 2843 e che pertanto se la Commissione convenisse in tal senso, la discussione potrebbe ripartire dal testo approvato in sede referente.

Il senatore GRECO, premesso che il Gruppo di Forza Italia non condivide l'assegnazione alla sede deliberante dei provvedimenti in titolo – che considera una decisione impositiva – e aggiunto che, comunque, la sua parte politica ha riserve in merito anche al testo già licenziato dalla Commissione nella sede referente, presenta, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, a nome del prescritto numero di senatori, richiesta che i disegni di legge nn. 2207 e congiunti siano discussi e votati dall'Assemblea.

Prende atto il presidente PINTO, il quale avverte che l'esame proseguirà nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia

(Esame congiunto)

Il PRESIDENTE propone di dare per acquisite le fasi procedurali precedentemente svolte nella sede referente, che si era conclusa nella seduta pomeridiana del 7 ottobre 1999.

Conviene la Commissione.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Follieri a riferire all'Assemblea nei termini di cui alla relazione scritta già predisposta per i disegni di legge in titolo (2207-A).

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi alle ore 15, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO ISTITUITO PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3979

Il PRESIDENTE avverte che il Comitato ristretto istituito in relazione al disegno di legge n. 3979, recante «Disposizioni in materia di indagini difensive», si riunirà al termine dell'Ufficio di Presidenza, già convocato per oggi alle ore 14,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,55.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

261^a Seduta*Presidenza del Presidente***MIGONE**

Interviene il professor Arturo Falaschi, direttore del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia: audizione del direttore del Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia di Trieste, professor Arturo Falaschi

Riprende l'indagine, sospesa nella seduta del 22 giugno 1999.

Il presidente MIGONE, nel dare il benvenuto al professor Falaschi, ricorda che lo scopo dell'indagine conoscitiva è di approfondire il ruolo dell'Italia nelle organizzazioni internazionali, e con particolare riguardo alla presenza di alti funzionari di nazionalità italiana ai vertici delle medesime organizzazioni. Il Centro Internazionale di Ingegneria Genetica e Biotecnologia (ICGEB) è un'organizzazione internazionale che fa parte del polo scientifico di Trieste e a cui l'Italia contribuisce in maniera assai rilevante. Invita pertanto il professor Falaschi a illustrare l'attività del centro, fornendo così elementi utili alla Commissione anche in vista della discussione del disegno di legge n. 4349, previsto per la prossima settimana.

Il professor FALASCHI premette che l'ICGEB è un'organizzazione internazionale sorta nel 1983, quando i plenipotenziari di 26 Stati firmarono a Madrid il suo statuto. Tuttavia il centro iniziò a operare nel 1987, sotto forma di progetto speciale dell'UNIDO (organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale) e acquisì lo *status* di organizzazione internazionale solo dopo l'entrata in vigore dello statuto, nel 1994.

Il mandato dell'ICGEB è di offrire agli Stati membri, divenuti nel frattempo 44, un centro di eccellenza per la ricerca e la formazione nei campi dell'ingegneria genetica e della biotecnologia, con un'attenzione speciale ai paesi in via di sviluppo. Sin dal 1984 fu stabilito di operare attraverso due centri principali di ricerca, ubicati a Trieste e a New Delhi, nonché mediante una rete di 32 centri affiliati in numerosi paesi dell'Europa centro-orientale e in via di sviluppo. Il segretariato ha sede a Trieste, ove si trova il direttore generale.

I due principali centri di ricerca dispongono di sedi soddisfacenti per spazi e attrezzature. In particolare, quello di Trieste è situato in un edificio di 7.000 metri quadri, all'interno dell'Area *Science Park*; il centro di New Delhi è collocato in un edificio di 10.000 metri quadri. Quanto al personale, nelle due componenti lavorano complessivamente circa trecento persone, impiegate in attività di ricerca, formazione, collaborazione e assistenza scientifica.

Sin dall'inizio l'Italia si assunse insieme all'India il maggior onere finanziario; il contributo ordinario, previsto dalla legge n. 103 del 1986, è pari a 6,765 miliardi di lire, cui si sono aggiunti contributi straordinari di 3 miliardi all'anno, nel triennio 1997-1999, per integrare il valore reale di tale finanziamento, eroso dall'inflazione. Il disegno di legge n. 4349, presentato dal Governo in Senato, prevede a decorrere dal 2000 un ulteriore finanziamento di sei miliardi di lire annue che, sommandosi al contributo ordinario, consentirà al Centro di mantenere il suo impegno a livelli leggermente inferiori a quelli raggiunti negli ultimi anni: è previsto infatti un ridimensionamento del 15 per cento dell'attività complessiva.

In conclusione, il professor Falaschi sottolinea che i risultati raggiunti dall'ICGEB sono assai soddisfacenti, sia nel settore della formazione che in quello della ricerca, e risultano particolarmente apprezzati dai paesi in via di sviluppo.

Il senatore PORCARI chiede per quale ragione gli altri Stati membri dell'Unione europea non hanno aderito all'ICGEB. Il professor Falaschi fa presente che molti paesi europei erano interessati a entrare a far parte dell'istituendo Centro e ad ospitarne la sede, ma alla conferenza istitutiva di Madrid prevalse l'offerta congiunta italo-indiana perché più generosa delle altre. Conseguentemente l'interesse dei *partners* europei si affievolì, tanto più che negli anni successivi è notevolmente calata la propensione dei paesi industrializzati verso la cooperazione scientifica internazionale. Peraltro gli ottimi risultati ottenuti dall'ICGEB potrebbero indurre i *partners* europei a riconsiderare una loro partecipazione, che potrebbe anche realizzarsi mediante un protocollo di adesione della Comunità europea nel suo insieme.

Il senatore MISSERVILLE chiede quali rapporti vi siano attualmente tra l'ICGEB e il sistema delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all'UNESCO. Prospetta inoltre la possibilità di riequilibrare il finanziamento, applicando la scala contributiva in vigore presso l'ONU.

Il professor FALASCHI informa che dal 1998 sono stati instaurati rapporti di collaborazione con l'UNESCO e con l'INDO, nel cui ambito l'ICGEB aveva operato nei primi anni di attività. Quanto al finanziamento, il bilancio complessivo dell'organizzazione ammonta a 14 milioni di dollari, di cui 9 sono versati dai paesi ospiti - con netta prevalenza del contributo italiano - 3 milioni sono suddivisi tra gli altri Stati membri, sulla base della scala contributiva dell'ONU, e la restante parte è coperta da contributi della Comunità europea e di varie fondazioni internazionali.

Il senatore ANDREOTTI ritiene che l'ICGEB possa svolgere un ruolo importante per divulgare le conoscenze scientifiche nei Paesi in via di sviluppo e dare impulso alla loro attività di ricerca, com'è già avvenuto per il Centro di fisica teorica di Trieste, che ha ottenuto un successo straordinario contribuendo in maniera decisiva al prestigio del polo scientifico internazionale di quella città. Sotto il profilo della politica estera, è particolarmente importante la collaborazione che si è instaurata tra Italia e India, stante il peso crescente di questo paese negli equilibri internazionali, nonché in considerazione del suo avanzato livello nella ricerca scientifica.

Il professor FALASCHI concorda con il senatore Andreotti, che da ministro degli affari esteri ebbe un ruolo importante nell'accordo istitutivo dell'ICGEB. Attualmente il polo scientifico di Trieste rappresenta un faro per gli Stati dell'Europa centro-orientale, oltre che per i paesi in via di sviluppo. Quanto all'India, si tratta sicuramente di un paese assai progredito sul piano culturale e ricava grandi vantaggi dalla partecipazione ai programmi dell'ICGEB, soprattutto per lo sviluppo di piante transgeniche e resistenti a insetti e parassiti, nonché per lo studio di vaccini innovativi e di farmaci contro le malattie infettive, tra cui soprattutto la malaria.

L'ICGEB gode poi di una particolare autorevolezza poiché è l'unico organismo nel suo settore ad avere la fiducia sia dei paesi industrializzati che di quelli in via di sviluppo. Ciò potrà consentire al Centro di svolgere un ruolo importante nel campo della biosicurezza e nell'attuazione della convenzione contro le armi biologiche, attualmente in corso di negoziato.

Il senatore BASINI, sottolineata l'importanza per l'Italia di ospitare qualificate organizzazioni internazionali, rileva che il successo del polo scientifico di Trieste è dovuto al fatto che - diversamente da quanto avvenne per il centro EURATOM di Ispra - in questo caso il Governo non si è limitato al bel gesto iniziale, ma ha svolto una costante politica di sostegno e di sviluppo degli organismi presenti.

L'importanza dei programmi dell'ICGEB si può comprendere in relazione al grande incremento demografico del mondo: con un'agricoltura di tipo tradizionale, che aveva bisogno di 40 ettari per sfamare una persona, non potrebbero essere nutriti più di 500 milioni di uomini, e di qui l'importanza delle biotecnologie, che consentono di aumentare in maniera decisiva la produttività agricola. Per la stessa ragione ci si dovrebbe impe-

gnare seriamente nella lotta alla desertificazione, abbandonando qualsiasi pregiudizio verso l'impiego pacifico dell'energia nucleare.

Infine il senatore Basini rileva che la ricerca biologica è poco costosa, in confronto ad altri settori scientifici, e ci si deve dunque rallegrare se l'ICGEB con un bilancio di 14 milioni di dollari riesce a svolgere un'attività così significativa.

Il professor FALASCHI si associa alle conclusioni del senatore Basini, facendo presente che l'ICGEB ha saputo conquistare una credibilità generalmente riconosciuta anche da chi è diffidente verso le piante transgeniche, operando con rigorosa scientificità e divulgando, anche attraverso una rete telematica, tutte le informazioni disponibili nel campo della biosicurezza. Recentemente è stata anche firmata una convenzione con il Ministero dell'ambiente, che si avvarrà della consulenza dell'ICGEB nello studio dei problemi connessi all'impiego delle biotecnologie.

Il senatore MARINO chiede qualche indicazione sul modo più razionale di affrontare il dramma di 800 milioni di persone denutrite nel mondo, pur tenendo conto di alcune legittime esigenze dei movimenti di opinione che si oppongono alle biotecnologie. Peraltro l'opinione pubblica mondiale è generalmente male informata dai *mass-media*; è perciò opportuno che un organismo autorevole come l'ICGEB svolga un'opera di divulgazione e di informazione sui vari aspetti scientifici, sociali ed economici delle nuove tecnologie sviluppate dall'ingegneria genetica.

Il professor FALASCHI osserva che la contestazione del vertice di Seattle è stata in parte giustificata, poiché alcune multinazionali operanti nel campo delle biotecnologie agiscono in maniera arrogante. Per quel che riguarda l'azione di formazione, l'ICGEB già svolge un corso annuale sulla sicurezza negli organismi transgenici nonché ulteriori attività a carattere divulgativo.

La senatrice DE ZULUETA esprime vivo interesse per la ricerca dell'ICGEB nel settore delle biotecnologie e per la lotta alla malaria, che rappresenta una delle peggiori piaghe dei paesi in via di sviluppo. Osserva poi che, sebbene la ricerca biologica costi relativamente poco, la maggior parte dei brevetti si riferisce a coltivazioni adatte al clima temperato, poiché ragioni di mercato inducono le multinazionali a investire soprattutto in tal campo.

Il professor FALASCHI fa presente che, per quel che concerne l'ICGEB i programmi non sono mirati al brevetto, ma piuttosto alla formazione di ricercatori. Ad esempio, nel campo sanitario il centro di ricerca di New Delhi studia vaccini innovativi, sviluppando così una ricerca che sarà successivamente sfruttata dall'industria farmaceutica. Peraltro tale ricerca ha già condotto all'elaborazione di un nuovo vaccino contro la malaria, che dovrà essere sperimentato in tempi brevi.

Il senatore ANDREOTTI rileva che è necessario un maggior coordinamento tra i centri di ricerca scientifica e, inoltre, occorre stabilire un corretto rapporto tra politici e scienziati, in modo da evitare confusione tra chi è chiamato a dare risposte tecniche e chi deve assumersi la responsabilità delle scelte.

Il senatore VERTONE GRIMALDI ritiene che vi sia un rapporto molto delicato tra il mondo scientifico e gli organi di informazione, che spesso trasmettono all'opinione pubblica una cultura di tipo dogmatico e priva di riscontri nella realtà obiettiva. Sottolinea poi l'insostenibilità di un aumento illimitato della popolazione, poiché l'incremento della produzione agroalimentare incontrerà inevitabilmente un limite, nonostante i grandi progressi dell'ingegneria genetica.

Il presidente MIGONE domanda quali difficoltà di tipo teorico può incontrare un ricercatore delle scienze della vita nella sua attività, con particolare riguardo alla scelta dell'oggetto della ricerca e alla valutazione dei risultati.

Il professor FALASCHI pone in risalto che anche la ricerca del biologo è fortemente condizionata dalla temperie culturale, che orienta gli scienziati verso argomenti che interessano particolarmente l'attività produttiva o l'opinione pubblica. La valutazione dei risultati dipende poi largamente dal giudizio della comunità scientifica; per tale ragione in seno all'ICGEB è stato creato un Consiglio Scientifico completamente indipendente, di cui fanno parte anche scienziati che appartengono a paesi non aderenti all'organizzazione.

Fa poi presente al senatore Vertone Grimaldi che nei prossimi venti anni la popolazione mondiale continuerà a crescere ad un tasso stimato intorno al 2 per cento annuo: ciò imporrà un incremento della produzione agroalimentare del 4 per cento all'anno, se si vuole realmente ridurre in maniera significativa la quota di popolazione che soffre per denutrizione.

Per quel che riguarda infine il rapporto tra scienza e informazione, informa che la Scuola internazionale superiore di studi avanzati, ubicata a Trieste, ha organizzato un corso di giornalismo scientifico che assicura una qualificata formazione a quanti vogliono svolgere con rigore un'attività di divulgazione scientifica.

Il presidente MIGONE ringrazia il professor Falaschi per la sua partecipazione all'indagine conoscitiva, che consentirà alla Commissione anche di discutere con la necessaria informazione il disegno di legge recante l'integrazione del finanziamento all'ICGEB.

Dichiara pertanto chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(4386) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Polonia sulla collaborazione militare, fatto a Varsavia il 6 dicembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione affari costituzionali. Verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

(4409) Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il presidente MIGONE avverte che tutte le Commissioni consultate hanno espresso parere favorevole. Verificata la presenza del numero legale, pone pertanto ai voti la proposta di dar mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,35.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

242^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i dottori Borgomeo e Cossutta, amministratori delegati di Sviluppo Italia, accompagnati dai dottori Tessari, Sprovieri e Cà Zorzi.

La seduta inizia alle ore 15,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COVIELLO propone, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, che l'odierna seduta, per la parte che riguarda l'audizione del presidente di Sviluppo Italia S.p.A. venga trasmessa mediante il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione degli amministratori delegati di Sviluppo Italia S.p.A

Il presidente COVIELLO, dopo aver illustrato le finalità dell'audizione odierna, esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto finora da Sviluppo Italia nell'attività di riordino e di riorientamento delle società in essa confluite. Dà poi brevemente conto delle aree di responsabilità affidate ai due amministratori delegati ai quali formula l'augurio di un proficuo lavoro.

Il dottor BORGOMEO, nel rispondere alle sollecitazioni relative agli aspetti più operativi della attività e dei programmi di Sviluppo Italia, ri-

corda che la scelta di pervenire ad un'unica entità societaria, costituita da due divisioni, ha comportato una separazione rilevante delle linee di attività e delle competenze nell'ambito della medesima società. Illustra, quindi, il piano di impresa relativo al proprio ambito di competenza, con interventi finalizzati alla creazione di impresa, alla promozione del lavoro autonomo e al sostegno dello sviluppo in una dimensione su base locale. In particolare, si prevede l'assistenza sia alle amministrazioni locali nella predisposizione dei metodi per la progettazione, sia alle società che curano la definizione di patti e contratti d'area e un'attività di *marketing* territoriale per l'attrazione degli investimenti; di rilievo risultano anche gli interventi per il consolidamento delle attività produttive esistenti, con l'obiettivo di diffondere la cultura di impresa e fornire i servizi finalizzati all'attività stessa. Il piano d'impresa prevede inoltre l'attuazione di progetti sperimentali e l'esportazione negli altri paesi di modelli di sviluppo, quali il sostegno all'imprenditoria giovanile, il microcredito e gli «incubatori». Sottolinea quindi la differenza tra l'ambito di intervento attuale della società Sviluppo Italia, con attività principalmente di consulenza e assistenza, rispetto alle precedenti esperienze caratterizzate dalla assegnazione diretta delle risorse e da poteri sostitutivi nei confronti delle autonomie locali. Dopo aver ricordato che vi è stata continuità in tutte le attività precedenti alla creazione di Sviluppo Italia, evidenzia che il piano di impresa prevede la costituzione di società regionali, anche aperte all'apporto delle autonomie locali. Afferma, infine, che l'entità del personale ereditato dalle precedenti società di promozione, pari a complessive 801 unità, di cui 129 dirigenti, non configura – tenuto conto del rapporto fra programmi, ricavi e risorse necessarie – una situazione di esubero di personale, pur richiedendo verosimilmente un riequilibrio tra dotazioni centrali e periferiche.

Prende quindi la parola il dottor COSSUTTA per illustrare le linee di attività della divisione di cui è responsabile, finalizzata alla predisposizione di servizi finanziari. Esse possono essere individuate principalmente nella attività di consulenza finanziaria, in quella di investimento e nella gestione di leggi speciali.

In relazione alla prima, sottolinea che si tratta in parte di consulenza diretta alle imprese esistenti, per il sostegno di progetti di sviluppo che non trovano accesso agli ordinari canali privati, a causa della dimensione limitata dell'impresa. Si prevede, altresì, l'assistenza alla programmazione negoziata, con iniziative integrate con l'attività del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, al fine di fornire consulenza alle Regioni per realizzare un'efficiente allocazione delle risorse; un'attenzione particolare viene posta sulla finanza di progetto – nell'ambito della quale vi sono relevantissime opportunità di intervento –, sulla creazione di fondi di investimento e di garanzia, sull'attrazione degli investimenti esteri.

In relazione all'attività di investimento, dopo aver espresso un giudizio positivo sulle attività precedentemente svolte, anche tenuto conto di alcune incertezze nella definizione degli obiettivi istituzionali, esprime ap-

prezzamento per il chiarimento e la puntualizzazione della missione societaria assegnata a Sviluppo Italia: ad essa non viene richiesto di sostituirsi al privato, ma di perseguire l'obiettivo di uno sviluppo degli investimenti privati nel Mezzogiorno. Tenuto conto delle frizioni e delle asimmetrie informative, anche in termini di pregiudizi, che impediscono un compiuto operare dei meccanismi di mercato, ne derivano compiti finalizzati a superare tali carenze e a valorizzare le positive opportunità di investimento esistenti nei territori meridionali. A titolo esplicativo, chiarisce, quindi, che non deve essere meramente perseguito un investimento che presenti una elevata redditività, ma – pur tenendo conto di un'esigenza di redditività rispetto al rischio – occorre valutare gli effetti in termini di sviluppo degli investimenti. Essi devono sia favorire i nuovi settori produttivi, meno esposti alla concorrenza internazionale, sia tendere a consolidare l'esistente tessuto produttivo; a tal fine, l'impegno deve essere finalizzato ad individuare nuovi *partner* commerciali, a diversificare i prodotti, ad introdurre nuove tecnologie, a favorire un ricambio generazionale e di competenze. Ritiene, peraltro, che sia necessario un diverso tipo di intervento nel settore agroalimentare, per il quale sono auspicabili misure dirette di sostegno pubblico a causa delle specificità dell'attività produttiva. In relazione alla questione del personale, dopo aver espresso apprezzamento per la preparazione e la competenza dei dipendenti, conferma l'opportunità di riequilibrare l'asimmetria tra le risorse presenti a livello centrale rispetto a quelle periferiche.

Si apre il dibattito.

Il senatore LAURO, formulato il dubbio che la missione affidata a Sviluppo Italia possa rischiare di esercitare un'interferenza nei confronti delle decisioni imprenditoriali, chiede di conoscere quale ruolo dovrebbero più precisamente svolgere le imprese locali coinvolte. Le recenti vicende che hanno interessato l'assetto del consiglio di amministrazione della società hanno dato la sensazione che le questioni organizzative fossero privilegiate rispetto al dato operativo. Ritiene pertanto necessario che l'Agenzia Sviluppo Italia chiarisca quale visibilità e quali ruoli intenda riconoscere agli imprenditori del Mezzogiorno.

Il senatore CURTO sollecita chiarimenti sui fattori che secondo il dottor Cossutta impedirebbero al Mezzogiorno di decollare come altre parti del territorio nazionale. Sostiene altresì che l'Agenzia non sembra aver avuto la sensibilità necessaria sulla vicenda che ha interessato la società pugliese Belleli la quale, da impresa *leader* si è trovata coinvolta in una drammatica crisi per non aver avuto l'affidamento di un'importante commessa. Dopo aver sollecitato segnalazioni su qualche caso pilota rappresentativo del tipo di assistenza fornita agli enti locali, chiede notizie sui risultati del *marketing* territoriale, ricordando gli esiti fallimentari dei rapporti con il Giappone. Sollecitando altresì informazioni sulle società regio-

nali, chiede quali contratti di consulenza esistano nell'ambito di Sviluppo Italia.

Il senatore PIZZINATO si dichiara convinto che la realizzazione degli obiettivi illustrati dagli amministratori delegati deve passare necessariamente attraverso gli strumenti del sistema di impresa e dei servizi alle imprese. Chiede pertanto come l'Agenzia intenda utilizzare la figura del distretto economico-produttivo, già disciplinato da circa un anno e quali tipi di servizi intenda potenziare, considerato che i bisogni delle imprese del Mezzogiorno riguardano principalmente la ricerca, la formazione, la diffusione di sportelli unici, l'accesso ad un credito realmente fluido. Dopo aver chiesto in che modo si intende favorire l'agricoltura e il turismo, formula agli amministratori delegati un augurio di buon lavoro, in considerazione della gravosità dell'impegno da loro assunto.

Il senatore TAROLLI, associatosi alle parole di augurio del senatore Pizzinato, esprime l'avviso che dovrebbe essere riconosciuta anche a livello politico la responsabilità per le incertezze che hanno accompagnato la fase costitutiva di Sviluppo Italia. Auspica quindi che, nonostante la limitatezza della politica per il Mezzogiorno delineata dal Governo nei documenti di bilancio recentemente approvati, Sviluppo Italia riesca ad individuare la direzione giusta per assicurare un uso più proficuo delle risorse pubbliche. Con riferimento ai documenti lasciati alla Presidenza dal presidente Bianchi, sollecita un chiarimento sulla loro eventuale riservatezza e sulla possibilità di acquisirne la disponibilità.

Il senatore FERRANTE, nel prendere atto del positivo quadro illustrato dagli amministratori, rileva che tuttavia sembrano trapelare ancora fattori di instabilità, anche per quel che riguarda l'assetto del consiglio d'amministrazione. Poiché da una situazione precaria possono derivare numerosi problemi interni ed esterni all'Agenzia, auspica un chiarimento al riguardo, considerato che Sviluppo Italia dovrebbe ormai entrare nella fase pienamente operativa.

Il senatore MORO chiede notizie sulle attività curate da Sviluppo Italia al di fuori del Mezzogiorno.

Il presidente COVIELLO sollecita il giudizio degli amministratori sull'efficacia degli strumenti agevolativi disciplinati dalla legge n. 488 del 1992 - di cui più volte è stato ricordato il soddisfacente utilizzo - e comparativamente sugli esiti della programmazione negoziata, precisando altresì i risultati del monitoraggio effettuato da Sviluppo Italia. Espresso l'avviso che una maggiore attenzione dovrebbe essere riservata alle aree dove sono già stati conclusi patti territoriali, chiede notizie sullo stato dell'istruttoria, attualmente affidata a Sviluppo Italia, relativa ai contratti di programma *in itinere*, nonché sulle ragioni del fallimento delle società finanziarie regionali.

Con riferimento alla richiesta del senatore Tarolli, fa presente che dopo lo svolgimento dell'audizione il presidente Bianchi ha sottolineato il carattere di riservatezza di una parte dei documenti consegnati, contenenti nominativamente l'elenco di alcune imprese coinvolte nell'attività di Sviluppo Italia: per queste ragioni egli ha ritenuto di non consentire immediatamente la duplicazione dei documenti medesimi. Poiché l'elenco dettagliato è stato sostituito da informazioni aggregate, i documenti custoditi presso la segreteria della Commissione sono ora disponibili per tutti i membri della Commissione che abbiano interesse ad averne copia.

Non essendovi altre richieste di intervento, replica il dottor BORGOMEO, il quale innanzitutto afferma che Sviluppo Italia non ha il compito di cofinanziare bensì di supportare le autonomie locali che lo richiedano nell'elaborazione dei progetti. Emblematica al riguardo è una convenzione stipulata con la regione Campania in cui l'Agenzia ha aiutato la Regione a definire le metodologie per i contratti di sviluppo integrati; un'analoga intesa con la Regione siciliana riguardante il turismo è in via di approvazione, così come sono in corso diverse convenzioni con gruppi di piccoli comuni. Dopo aver sottolineato che la risposta più efficace alle polemiche sulla dimensione dell'assetto societario di Sviluppo Italia è il dato di fatto della riduzione dei consiglieri da 112 a 7, esprime l'avviso che le finanziarie regionali non erano uno strumento «tarato» sulle reali esigenze delle Regioni, per cui si stanno individuando società più idonee per l'attivazione delle quali si terranno prossime riunioni a partire dalle regioni Basilicata e Puglia. Affermato poi che non esistono più i contratti di consulenza che si è ritenuto di avviare nei primi mesi di vita della società, dichiara di condividere quanto affermato dal senatore Pizzinato, al quale conferma l'impegno della società per l'individuazione di un modello che non ripetesse gli errori del passato puntando esclusivamente sull'offerta di servizi, senza cercare di aggregare la domanda e valorizzare l'esistente.

Dà quindi conto dell'esistenza di importanti progetti sia per il trasferimento di tecnologie alle piccole e medie imprese, sia nel settore dell'internazionalizzazione e dell'assistenza allo sviluppo locale, nell'ambito del quale risulta di grande rilievo l'esperienza maturata dalla società Progeo. Dopo aver dato assicurazioni sulla stabilità dell'assetto societario e sull'impegno della società per diffondere una migliore informazione circa la propria attività, fa presente al senatore Moro che l'azione di Sviluppo Italia si muove comunque in un quadro di coerenza nazionale e che, in particolare, alcuni interventi agevolativi (come ad esempio il progetto delle autostrade del mare e la logistica nel settore agroalimentare) interessano tutto il territoriale italiano.

Il dottor COSSUTTA, dopo aver chiarito che in un'area possono coesistere opportunità positive di investimento e scarsità degli investimenti a causa dell'asimmetria informativa e della difficoltà di funzionamento del mercato, sottolinea che, pur in presenza di un impegno rivolto a tutto il territorio nazionale, ritiene opportuno privilegiare gli interventi nel Mez-

zogiorno; a tale riguardo, peraltro, alcune iniziative che possono sembrare dirette alle regioni settentrionali sono finalizzate a promuovere *joint-venture* per lo sviluppo degli investimenti nelle aree depresse. In relazione alla programmazione negoziata, ricorda che gli strumenti automatici prevedono l'assegnazione di risorse in base a meccanismi rigidi che a volte portano a risultati aleatori e non pienamente desiderati; a tale riguardo, la programmazione negoziata risulta più flessibile e consente una migliore visione complessiva. Precisa, poi, che l'istituzione di nuovi tipi di finanziarie regionali appare auspicabile soprattutto per facilitare il ricorso degli imprenditori al capitale privato, anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia o di fondi chiusi di investimento. Per ciò che concerne la società Belleli, dopo aver ricordato le rilevanti responsabilità degli imprenditori e le condizioni di concorrenza, anche sleale, che non hanno consentito l'operazione di salvataggio, assicura la piena disponibilità a sostenere altre soluzioni qualora risultino validi i relativi piani industriali.

Il presidente COVIELLO ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

320^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Grandi.**La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disciplina del trattamento fiscale dei contribuiti di assistenza sanitaria (n. 618)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre il dibattito.

Il senatore ALBERTINI dichiara di concordare con la relazione e le conclusioni svolte ieri dal relatore Montagna.

Ha quindi la parola il senatore CASTELLANI, il quale dichiara di volersi soffermare, in particolare, sul problema dei fondi sanitari integrativi che risultavano già istituiti alla data di entrata in vigore della legge delega. Nel corso dell'esame del citato disegno di legge delega fu approvato, alla Camera dei deputati, un ordine del giorno che invitava il Governo a salvaguardare le aspettative degli iscritti e quindi il regime fiscale dei fondi sanitari già in essere. Poiché ritiene tuttora meritevole di considerazione tale esigenza, invita il relatore ad indicare nel parere l'opportunità di garantire i diritti acquisiti in tale materia.

Non essendoci altri iscritti a parlare, il Presidente GUERZONI dà la parola al relatore MONTAGNA, il quale sottolinea, a proposito dell'osservazione formulata dal senatore Castellani, che probabilmente le aspettative

degli iscritti ai fondi già costituiti sono in qualche modo soddisfatte dal complesso meccanismo che, in relazione al passare del tempo e ai benefici fiscali previsti, governa la riforma posta in essere col decreto legislativo in esame. Rimane tuttavia l'esigenza, come già sottolineato nella relazione iniziale, di specificare meglio il periodo di entrata in vigore della nuova disciplina; nel contempo, si potrebbe immaginare, pur nel rispetto dei vincoli di gettito, una diversa gradualità per quanto concerne il regime fiscale riservato ai vecchi fondi.

Interviene quindi il sottosegretario GRANDI, il quale sottolinea che il Ministero delle finanze non ha alcuna osservazione particolare da formulare al provvedimento, che interessa, invece, da un punto di vista più sostanziale, il Ministero della sanità.

A proposito dell'osservazione formulata dal senatore Castellani, fa presente che il Governo annette grande rilievo alla necessità di conferire stabilità ad istituti e strumenti previgenti, anche in materia di assistenza sanitaria integrativa; naturalmente, tale esigenza condivisa dovrà essere opportunamente coniugata con il mantenimento degli equilibri di finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

348^a Seduta*Presidenza del Presidente***PETRUCCIOLI**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le comunicazioni Lauria e per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1138) Disciplina del sistema delle comunicazioni

(945) Athos DE LUCA ed altri. – Norme volte a favorire l'oscuramento temporaneo di un programma televisivo

(1277) SPERONI ed altri. – Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

(1384) SEMENZATO ed altri. – Norme per la garanzia del diritto all'informazione (istituzione del Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità per le telecomunicazioni e norme per la tutela degli utenti e dei consumatori)

(1911) BONATESTA ed altri. – Disposizioni sulla riscossione dei canoni TV a parziale modifica del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

(3122) SPECCHIA. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi radiotelevisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3143) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Modifica all'articolo 27 della legge 6 agosto 1990, n. 223, in materia di esonero dei riparatori di apparecchi televisivi dall'obbligo di pagamento del canone di abbonamento alla televisione

(3305) TAPPARO ed altri. – Esenzione per le imprese di riparazione di apparecchiature e impianti radiotelevisivi dal pagamento del canone erariale di abbonamento

(3572) SERVELLO ed altri. – Modifiche ed integrazioni della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»

(3694) Athos DE LUCA. – Norme per l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori

(3948) MANFREDI ed altri. – Modifiche alla legge 14 aprile 1975, n. 103, in materia di programmazione radiotelevisiva

– del voto regionale n. 65 e delle petizioni nn. 112, 282, 318, 480 e 583 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Ad integrazione della illustrazione svolta nella seduta di ieri il relatore, presidente Petruccioli, si sofferma sui disegni di legge connessi al disegno di legge n. 1138.

Sull'articolo unico del disegno di legge n. 945, ricorda che con esso si fa obbligo alle case produttrici di televisori di inserire un comando che possa oscurare il video per impedire ai minori di assistere a scene che potrebbero turbarne l'equilibrio.

Passa quindi ad illustrare l'articolato del disegno di legge n. 1277, che propone un impianto totalmente alternativo del pagamento del canone che dovrebbe essere pagato come corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, apparato installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente.

Dà quindi ampia illustrazione del disegno di legge n. 1384, soffermandosi in particolare sugli articoli 2 e 3 volti a disciplinare il diritto di accesso degli utenti alle trasmissioni televisive e a istituire un Consiglio nazionale delle telecomunicazioni presso l'Autorità di garanzia di questo settore. Dopo aver ricordato che i disegni di legge nn. 3122, 3143 e 3305 prevedono l'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento per i riparatori di apparecchi radiotelevisivi, si sofferma sull'articolato del disegno di legge n. 3572, che riporta in capo al Ministero delle comunicazioni una serie di compiti attribuiti dalla legge n. 249 del 1997 all'Autorità per le garanzie nel settore delle telecomunicazioni.

Illustra infine l'articolato dei disegni di legge nn. 3694 e 3948 riguardanti rispettivamente la tutela dei minori in rapporto alla programmazione radiotelevisiva e il diritto di accesso alla programmazione radiotelevisiva degli operatori politici e sociali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4173) Riordino del sistema tariffario dei servizi di autotrasporto merci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore SARTO, il quale sottolinea che i costi economici e le esternalità prodotti dall'autotrasporto devono essere imputati, secondo linee di principio stabilite dall'Unione europea, al settore che li pro-

duce. L'autotrasporto infatti, nel panorama più generale dei trasporti, oltre ad essere uno dei sistemi più costosi rappresenta anche un freno allo sviluppo dell'intermodalità. Chiede pertanto delucidazioni al rappresentante del Governo su quali siano gli strumenti, nell'ambito della liberalizzazione delle tariffe previste dal provvedimento in esame, di cui si può disporre al fine di evitare che – per concorrere con Paesi come quelli dell'Europa dell'Est, dove le garanzie per i lavoratori sono assai scarse – anche in Italia si verifichino violazioni della normativa in vigore. Intende conclusivamente sapere come sarà garantita la sicurezza dell'intero sistema non solo dal punto di vista delle garanzie per i lavoratori e come potranno essere «internalizzati» i costi del settore.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

317^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Di Nardo.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE**(4376) Rifinanziamento del Fondo centrale per il credito peschereccio**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che la Commissione in tale occasione ha ascoltato la relazione del senatore Barrile. Ricorda inoltre che sono pervenuti i pareri sia della 1^a Commissione (favorevole) sia della 5^a Commissione (parere di nulla osta), richiamando l'attenzione sulla circostanza, rilevante ai fini dell'*iter*, che i pareri sono stati emessi in data 16 dicembre.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore CUSIMANO invita il Relatore a predisporre un emendamento che riformuli la copertura finanziaria, al fine di tenere conto della decorrenza del nuovo esercizio finanziario.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale, e informa che ha acquisito l'orientamento dei Gruppi ad intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

Il sottosegretario DI NARDO segnala alla Commissione l'opportunità di acquisire un nuovo parere da parte della 5^a Commissione permanente relativamente ai profili di copertura.

Il PRESIDENTE ritiene che nella sostanza la valutazione espressa dal rappresentante del Governo risponda alla stessa preoccupazione segnalata dal senatore Cusimano nel suo intervento. Ritiene pertanto che il Relatore potrebbe comunque riformulare la copertura finanziaria per tenere conto della decorrenza del nuovo esercizio finanziario.

Il RELATORE preannuncia la presentazione di un emendamento nel senso indicato dal Presidente, tenuto anche conto della indicazione e della disponibilità venuta dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani 28 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4339) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ANTOLINI rileva preliminarmente che la delega richiesta dal Governo con gli articoli 3 e 4 è formulata in modo corretto, a norma di Costituzione, diversamente dai casi fin troppo frequenti verificatisi in passato in cui il Governo ha ommesso di formulare in modo puntuale i criteri e i principi cui si sarebbe attenuto nella stesura delle disposizioni delegate. Lungi dal volere così esprimere un apprezzamento nei riguardi dell'Esecutivo, ribadisce che è inaccettabile che il Governo si arroghi il diritto di riscrivere, in piena autonomia, la totalità delle norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività agricola. La delega chiesta dal Governo è infatti di tale ampiezza da far prefigurare che sfocierà in una sorta di testo unico agricolo, sostitutivo della vigente legislazione in materia. Tenuto conto che la molteplicità degli interessi riconducibili al mondo dell'agricoltura può trovare adeguata rappresentanza solo in Parlamento, che è l'unica sede ove si può affrontare adeguatamente una tematica così delicata e complessa, ritiene inutile entrare nel contenuto del disegno di legge in esame, in quanto nessuna modifica di merito potrebbe apportare cambiamenti ad un metodo che dalla sua parte politica viene giudicato inaccettabile.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDÀ ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3541) FUSILLO ed altri. – *Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio scorso.

Il relatore PREDÀ, prendendo la parola per un chiarimento, richiama l'attenzione della Commissione ed in particolare del rappresentante del Governo sull'esigenza che il Dicastero competente esprima la propria valutazione sul testo unificato, attualmente all'attenzione della 5^a Commissione, che non ha ancora potuto concludere il proprio esame. Sollecita pertanto il Ministero delle politiche agricole e forestali a fornire le richieste valutazioni, al fine di consentire un *iter* sollecito del provvedimento.

Il sottosegretario DI NARDO assicura la piena disponibilità del Governo a fornire le valutazioni richieste nelle opportune sedi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

415^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che anche per la seduta odierna sostituirà il relatore, impossibilitato ad essere presente.

Il senatore LAURO, con riferimento agli orientamenti attribuiti su «Il Mattino» di oggi al ministro Salvi sul problema dei lavoratori socialmente utili, concorda sull'opportunità di individuare soluzioni specifiche per la Campania, in ragione dell'elevatissimo numero di LSU ivi presenti, sottolineando però come vi sia l'esigenza di un chiarimento del Governo circa le modalità con le quali si intende in concreto operare.

Occorre inoltre impartire istruzioni alle Prefetture affinché siano garantite condizioni di effettiva parità fra i soggetti interessati all'applicazione del provvedimento, indipendentemente dal fatto che si tratti di *ex* borsisti, od operatori, o iscritti nelle speciali graduatorie prefettizie.

Per quanto riguarda l'Amministrazione dei beni culturali, nella quale a quanto sembra dovrebbero essere assunti, limitatamente alla Campania,

800 persone impegnate nei LSU, appare necessario definire meccanismi idonei ad evitare che si determini una dannosa sovrapposizione di competenze fra persone già inquadrare nella pubblica amministrazione, dipendenti di aziende private affidatarie di incarichi nel settore e, appunto, lavoratori impegnati nei LSU.

Nel dare atto al Governo della complessità del problema, sottolinea però l'esigenza di un adeguato coinvolgimento del Parlamento, che non può essere tenuto all'oscuro delle intese in corso di realizzazione, tanto più in un momento in cui le competenti Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimere il loro parere su un nuovo decreto legislativo.

Passando quindi all'articolato, con riferimento all'articolo 1, suggerisce una riformulazione del primo periodo, tale da consentire, in via transitoria, la possibilità di avvalersi della collaborazione dei LSU anche per quegli enti che attualmente non hanno in corso progetti.

All'articolo 2 suggerisce di inserire, al comma 1, dopo le parole: «lavori di pubblica utilità» le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468». Sempre al medesimo comma, andrebbero sostituite le parole: «che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza» con le seguenti: «che abbiano completato il periodo di dodici mesi di permanenza». Appare inoltre opportuno l'inserimento di una specifica menzione dei soggetti che hanno partecipato a corsi di formazione propedeutici allo svolgimento di mansioni comportanti l'utilizzo di speciali attrezzature, nonché la previsione di agevolazioni di carattere finanziario per l'acquisto delle attrezzature stesse.

Al comma 3 dello stesso articolo, converrebbe attribuire il compito di produrre i dati relativi alla partecipazione ai progetti agli enti utilizzatori e non ai soggetti impegnati nei LSU.

Con riferimento poi all'articolo 5, comma 2, è opportuno che copia della delibera ivi contemplata sia trasmessa, oltre che ai soggetti già indicati, anche a «Italia Lavoro S.p.a.».

Riserve suscita inoltre l'attuale formulazione dell'articolo 6, ed in particolare il comma 2 che, nell'attribuire alle amministrazioni la possibilità di instaurare con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prefigura surrettiziamente una vera e propria assunzione.

All'articolo 7, comma 12, dovrebbe essere prevista in via generale l'attribuzione di un contributo di 20 milioni di lire per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di cooperative per ciascun atto costitutivo, somma che è attualmente indicata solo come massimale, mentre al comma 14 dello stesso articolo, quale destinatario del contributo di 3 milioni di lire per ogni soggetto assunto dovrebbe essere indicata la società «Italia Lavoro», fatta salva la possibilità dell'attribuzione di analogo contributo alle agenzie di promozione e di lavoro. Appare infine opportuno sopprimere il comma 15 dello stesso articolo, che penalizzerebbe ingiustamente le iniziative del mondo cooperativistico e le società miste.

Il senatore BATTAFARANO esprime apprezzamento per l'impianto del provvedimento, che rappresenta il coerente svolgimento della linea da tempo intrapresa dal Governo, a partire dal decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla questione dei lavori socialmente utili, con l'enunciazione dell'obiettivo del progressivo svuotamento del relativo bacino, attraverso la creazione di soluzioni occupazionali alternative maggiormente stabili e, al contempo, con un forte impegno affinché nessuno degli LSU si trovi nel frattempo ad essere abbandonato al suo destino. Si tratta di una sfida certamente ardua, ma che va raccolta, anche introducendo, rispetto ai meccanismi già in essere, appropriati correttivi, come opportunamente ha fatto il Governo con il testo all'esame.

Essenziale appare, per assicurare prospettive di successo rispetto all'obiettivo dello svuotamento dei LSU, promuovere l'assunzione di un ruolo più attivo da parte delle regioni e degli enti locali, anche mediante l'utilizzo di meccanismi di compartecipazione diretta agli oneri inerenti all'attuazione dei progetti.

Andrebbe poi fatta chiarezza sul numero dei lavoratori impegnati in LSU per i quali esiste un piano d'impresa; ove questo fosse inferiore alle 50-60.000 unità, diventerebbe alquanto aleatorio il raggiungimento nei tempi previsti dell'obiettivo testé richiamato. Occorre inoltre valutare l'opportunità di attenuare la riduzione attualmente prevista, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8, del contributo del Fondo per l'occupazione per gli assegni e sussidi spettanti per i LSU non coinvolti dai piani d'impresa con decorrenza dal 1° novembre 2000, anche perché l'attuale entità di tale riduzione - pari al 50 per cento - potrebbe indurre gli enti, e specialmente quelli più deboli dal punto di vista finanziario, ad atteggiamenti di disimpegno.

Per altro verso, sembra opportuno differire sin d'ora il termine finale per l'erogazione dei contributi previsto dallo stesso comma 2 dell'articolo 8, dal 30 aprile 2001 - che appare poco realistico visto che sarebbe destinato a coincidere con lo svolgimento delle elezioni politiche - al 30 novembre dello stesso anno.

Dopo aver espresso apprezzamento per le previsioni dirette ad agevolare la costituzione di società miste e ad incentivare le assunzioni, anche a tempo determinato, sottolinea l'importanza dell'introduzione di una quota di riserva di posti da assegnare a soggetti impegnati nei LSU, destinata a operare nei confronti anche dei committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici nell'ambito dell'appalto loro assegnato.

In conclusione, sottolinea come l'azione del Governo rispetto al problema dei lavori socialmente utili sia orientata a promuovere una crescita del rigore amministrativo, senza però dimenticare che sono in gioco primari bisogni sociali.

Il sottosegretario MORESE, con riferimento ad alcune questioni sollevate nel corso della discussione, fa presente che il complesso dei lavori socialmente utili è stato sottoposto ad un continuo ed attento monitoraggio da parte del Governo: da tale attività di controllo, risulta che in un anno il

numero dei lavoratori impegnati nei progetti è passato da 134 mila a 105 o 106 mila unità, il che significa che il processo di svuotamento del bacino costituito da tali soggetti, da più parti richiamato anche nel corso del dibattito, è ormai avviato; complessivamente, al perseguimento di tali risultati hanno concorso in modo significativo le misure di pensionamento anticipato, che hanno interessato circa diecimila lavoratori, ma anche gli interventi finalizzati al reimpiego si sono rivelati efficaci. I principali risultati sono stati raggiunti nelle aree del Nord Italia, dove lo stesso fenomeno dei lavori socialmente utili è in via di esaurimento, anche grazie alle intese conseguite tra il Governo e le amministrazioni regionali del Settenntrione, che si sono impegnate a non promuovere nuovi progetti e hanno ricevuto risorse per accompagnare l'esaurimento delle attività in corso.

Per quanto riguarda la situazione della Campania – nel cui territorio il fenomeno dei lavori socialmente utili presenta indubbiamente caratteri di eccezionalità – in un recente incontro con la presidenza della Regione nonché con esponenti della Provincia e del Comune di Napoli, dove attualmente sono impegnati nei progetti per lavori socialmente utili oltre trentamila persone, si è convenuto di chiedere alla Presidenza del Consiglio di adottare una specifica direttiva per il coordinamento a livello interministeriale e interistituzionale della gestione dei finanziamenti pubblici che verranno destinati alla regione Campania durante l'esercizio finanziario in corso. Occorre infatti che tali rilevanti flussi finanziari – nei quali confluiscono in misura non trascurabile i fondi strutturali europei – siano orientati nel senso di attivare nuove possibilità di occupazione stabile per i soggetti impegnati nei lavori socialmente utili, con modalità più vincolanti di quelle adottate fino ad oggi, e in particolare nel settore delle opere pubbliche, dato che il 27 per cento dei lavoratori interessati proviene dal comparto edile.

Il Sottosegretario si riserva quindi di pronunciarsi sulle altre questioni poste nella discussione in sede di replica e annuncia che consegnerà alla Presidenza della Commissione un rapporto sul complesso dei lavori socialmente utili.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,40.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

298^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 9.

Il presidente CARELLA, accertata la mancanza del numero legale ed apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,05.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

381^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Bargone.**La seduta inizia alle ore 14,55.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GIOVANELLI fa presente che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo per lo svolgimento della seduta odierna. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la Commissione aderisce alla richiesta anzidetta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Definizione dei criteri di privatizzazione e delle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese Spa» (n. 614)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dello schema di decreto in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MAGGI ricorda che il Gruppo di Alleanza nazionale, anche a costo di portare attacchi diretti alla gestione commissariale, sin dall'inizio della legislatura pose una questione morale sull'Acquedotto pugliese: meritato rilievo si è così potuto dare, dinanzi all'opinione

pubblica, a pratiche amministrative discutibili che il Governo intendeva passare sotto silenzio.

Non si tratta solo della grave illegittimità nelle gare bandite per i lavori necessari negli ultimi anni, tutte sospese con ordinanze del TAR della Puglia su ricorsi che sono attualmente all'esame del Consiglio di Stato; desta anche forti sospetti il fatto che tali gare siano state vinte da pochi soggetti privati, tra i quali alcuni parlamentari che hanno mutato le ragioni sociali delle rispettive imprese per non figurare direttamente. Di questi addebiti resta traccia da tempo negli atti dell'Assemblea, né il senatore interessato ha mai ritenuto necessario richiedere un giurì d'onore per confutarne la veridicità; eppure, il Governo ha ritenuto ancora una volta di confermarlo al suo interno e, alla sua rimozione dal ruolo di Sottosegretario per le politiche agricole e forestali, si è fatta conseguire l'attribuzione di un nuovo sottosegretariato direttamente in connessione con la politica idrica.

Dopo aver dichiarato che tali vicende alterano l'atmosfera di serenità del confronto politico seguito in Commissione durante questa legislatura, l'oratore conclude ravvisando, nel procedimento a tappe forzate seguito dal Governo in direzione della trattativa privata, un'ulteriore conferma della natura meramente enunciativa della privatizzazione annunciata, che pone invece le basi per proseguire nella cattiva gestione del settore.

Il senatore LO CURZIO esprime l'avviso del suo Gruppo, e segnatamente del senatore Coviello, sullo schema di decreto sulla privatizzazione e sulle modalità di dismissione dell'Acquedotto Pugliese S.p.A.; si valuta positivamente la scelta di razionalizzare le partecipazioni dello Stato nel settore idrico cedendo ad ENEL S.p.A. il pacchetto azionario dell'Acquedotto Pugliese mediante trattativa diretta. Il passaggio all'ENEL dell'Acquedotto Pugliese corrisponde senz'altro ad attitudini e vocazioni indiscutibili dell'azienda che gestisce da anni il settore idroelettrico del Paese; esso corrisponde tra l'altro ad un bisogno di certezze a garanzia degli utenti e delle regioni interessate, che possono così contare in partenza sull'affidabilità del gestore del servizio di acquedotto e sulla sua capacità di sostenere le innovazioni e i cicli di investimenti che sono necessari.

La gestione delle risorse idriche in Italia ai sensi della legge n. 36 del 1994 ha urgente bisogno dell'ingresso nel settore di soggetti imprenditoriali forti e responsabili, capaci di misurarsi anche a livello comunitario e internazionale. La graduale privatizzazione dell'ENEL inserisce la scelta in un processo di privatizzazione vera e, al tempo stesso, giustamente graduale: essa è attenta alla tutela degli interessi generali, territoriali e ambientali legati all'uso e alla gestione della risorsa acqua. È necessario altresì che venga definita preventivamente la consistenza e l'appartenenza del capitale dell'Acquedotto pugliese S.p.A. destinato ad essere ceduto, e che siano osservate le indicazioni parlamentari e in particolare quelle della Commissione bicamerale per l'attuazione della riforma amministrativa avanzate il 18 marzo 1999.

La Commissione dovrebbe sollecitare il Governo affinché, con specifiche condizioni fissate nel corso della trattativa diretta alla cessione dell'Acquedotto pugliese, si garantisca pienamente – nell'ambito dei principi della legge sulla gestione delle risorse idriche e dei contenuti dell'accordo di programma tra la regione Basilicata, la regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1999 – il ruolo e il potere di controllo delle regioni e, in genere, dei rappresentanti dei territori e delle comunità interessate. Per queste ragioni si auspica che la Commissione scelga di esprimere parere favorevole, osservando che il passaggio dell'Acquedotto pugliese all'ENEL deve accompagnarsi all'approvazione del provvedimento di trasformazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpini (EIPLI) in società per azioni, d'intesa con le regioni interessate proprietarie delle reti e degli impianti idrici.

Il senatore CONTE invita a leggere la vicenda dell'Acquedotto pugliese senza restare succubi delle contingenze o delle opportunità politiche; ciò può avvenire solo inserendo la questione in quel contesto euromediterraneo che, evitando una delimitazione puramente localistica, si ricollega a processi già in moto sul mercato ed a soggetti imprenditoriali esistenti. In luogo del precedente approccio di tipo assistenzialistico, occorre garantire che nella privatizzazione di una risorsa preziosa come l'Acquedotto pugliese non risulti sacrificata la qualità sociale del servizio idrico e la produttività per l'utenza: quest'ultima deve giovare di una pluralità di funzioni, di una competitività che elevi gli *standards* di qualità e più in generale di servizi rispondenti ai requisiti di civiltà dei tempi nuovi cui si sta andando incontro.

Una gradualità di approccio è però necessaria per far sì che il processo non contraddica la verifica permanente rappresentata dal criterio di produttività sociale: il controllo di tale processo può esplicarsi mediante la valorizzazione della presenza istituzionale di quei soggetti, il cui orizzonte operativo è già predeterminato dalla legge n. 36 del 1994. Si tratta in primo luogo delle regioni, il cui ruolo va riconfermato non soltanto mediante l'accordo di programma dell'anno scorso, ma anche esaltando le responsabilità di governo della risorsa idrica: esse impongono un contemporaneo tra le esigenze di modernità e di efficienza e la gestione del territorio da parte delle popolazioni che vivono su di esso, allo scopo di coinvolgere gli operatori economici del processo di privatizzazione nella costruzione di un meccanismo sinergico di convenienze comuni, funzionali all'interesse del paese. Concorda il senatore IULIANO.

Il senatore AZZOLLINI lamenta che la privatizzazione in titolo sia stata fortemente voluta dal Governo, in termini che non consentono un vero intervento parlamentare: si tratta di un procedimento atipico, perché sottratto al confronto con il mercato con il pretestuoso argomento del pericolo di far cadere l'Ente in mani straniere. Al contrario, lo si offre ad una società – l'ENEL – che dà cattiva prova di sé sul mercato della quale

si vuole conferire l'*utility* idrica per atto amministrativo: in tal modo si accentra nuovamente, secondo un vieto modello dirigistico, il processo delle privatizzazioni (proprio mentre si parla di federalismo), oltre a sottrarre competenze ad una regione la cui guida politica diverge dagli orientamenti prevalenti nel Governo nazionale.

Senza ricorrere ad un metodo competitivo, non si può con certezza affermare che l'operazione in atto garantisca il risultato economicamente più vantaggioso; anzi, la gestione di bilancio sin qui tenuta rifugge ad una logica efficientista, come dimostrano i «giochi di prestigio» avvenuti nella valutazione patrimoniale dell'*ex* Ente autonomo acquedotto pugliese (EAAP). In presenza di ricorsi giurisdizionali, sarebbe stato meglio attendere una pronuncia in tempi brevi, invece di proseguire in una operazione politica che, gestita dall'attuale commissario straordinario, frena il conclamato obiettivo di una privatizzazione efficace e difende lo *status* dei *manager* pubblici interessati.

Pertanto l'oratore preannuncia che avanzerà, unitamente ai senatori Specchia e Maggi, proposta di parere sfavorevole allo schema di decreto in titolo, laddove il parere proposto dal Presidente fosse respinto dalla Commissione; in tale parere andrebbero ricordati i ricorsi alla Corte costituzionale avanzati dalla regione Puglia avverso il decreto legislativo n. 141 del 1999, il parere della Conferenza Stato-regioni ad esso contrario, l'accordo di programma del 5 agosto 1999 (con il quale il Governo si impegnavo ad operare di intesa con le regioni Puglia e Basilicata per tutte le operazioni future relative all'acquedotto) nonché le dichiarazioni del Ministro del tesoro dell'8 settembre scorso (secondo cui la vendita all'ENEL sarebbe stata attuata nel rispetto delle competenze regionali e nello spirito dell'accordo di programma, affrontando e risolvendo congiuntamente i diversi profili) e del 14 settembre scorso (rese all'Assemblea del Senato sostenendo che bisognava prima definire il valore del patrimonio dell'Acquedotto pugliese ed accertare la proprietà di ciascun bene lavorando insieme alle due regioni). Considerato che gli impegni assunti dal Governo non sono stati mantenuti e che le regioni Puglia e Basilicata non sono state in alcun modo coinvolte nella predisposizione dello schema di decreto in titolo (in ciò confermando tutto il precedente *iter* di privatizzazione dell'*ex* EAAP, che ha ignorato e travalicato interessi, competenze e proprietà delle regioni Puglia e Basilicata), non si può che esprimere un parere contrario, ribadendo la necessità che la vendita dell'Acquedotto pugliese avvenga con procedure concorsuali: ciò previa intesa con le regioni Puglia e Basilicata, rispettando le normative europee e nazionali sulla concorrenza e non prima della definizione dei ricorsi di costituzionalità pendenti, dell'accertamento delle quote di proprietà delle due regioni e della valutazione dell'intero patrimonio dell'Acquedotto pugliese.

Dopo aver dichiarata chiusa la discussione generale, il presidente GIOVANELLI replica sottolineando innanzitutto come quella di cui allo schema di decreto in titolo sia un'operazione del tutto in linea con la normativa vigente sia interna che comunitaria, anche per quanto riguarda gli

orientamenti in materia di privatizzazioni; sotto questo ultimo profilo, difatti, va ricordato che il processo di privatizzazione è volto non semplicemente a dismettere beni pubblici, ma a valorizzare nel migliore dei modi beni e società in mano pubblica, incamerando i giusti proventi ed assicurando il massimo livello di efficienza nella fornitura dei servizi ai cittadini.

Non vi è alcun dubbio che la cessione dell'Acquedotto pugliese S.p.A. rappresenti un'operazione di privatizzazione, anche perché il nuovo titolare della società in questione sarà l'ENEL S.p.A., che come è noto è già quotata in borsa: sotto questo profilo, inoltre, è evidente che l'operazione in atto sarà alla fine soggetta al giudizio del mercato. L'ENEL, oltretutto, è stato prescelto anche in vista dell'esigenza di dar vita in Italia a soggetti in grado di competere a tutti i livelli, su scala sia interna che internazionale; di qui la scelta di una società che sta diversificando le proprie attività, operando anche nel settore acquedottistico.

La scelta dell'ENEL viene incontro, poi, agli interessi delle popolazioni della Puglia e della Basilicata, le quali non trarrebbero certo beneficio dalla cessione dell'Acquedotto pugliese S.p.A. ad un soggetto che non sia in grado di offrire quelle garanzie che può invece dare la principale società di gestione e fornitura dell'energia elettrica del paese. Sotto questo profilo, si opera inoltre una privatizzazione con il massimo possibile delle garanzie, anche in virtù della *golden share* del Tesoro nell'ENEL.

Il Presidente prosegue illustrando una bozza di parere con la quale si precisa che la Commissione ambiente valuta positivamente la scelta di razionalizzare le partecipazioni dello Stato nel settore idrico cedendo all'ENEL S.p.A. il pacchetto azionario dell'Acquedotto pugliese mediante trattativa diretta. La bozza prosegue affermando che il passaggio all'ENEL dell'Acquedotto pugliese corrisponde senz'altro ad attitudini e vocazioni indiscutibili dell'azienda che gestisce da anni il settore idroelettrico del paese, oltre che ad un bisogno di certezze e garanzie degli utenti e delle regioni interessate, che possono così contare in partenza sull'affidabilità del gestore del servizio, sulla sua capacità di sostenere le innovazioni e i cicli di investimenti che sono necessari e sulla valorizzazione piena del patrimonio dell'Acquedotto pugliese. Nella bozza di parere si ricorda poi che la gestione delle risorse idriche in Italia e la stessa legge quadro n. 36 del 1994 hanno urgente bisogno dell'ingresso nel settore di soggetti imprenditoriali forti e responsabili, capaci di misurarsi anche a livello comunitario e internazionale, e che la graduale privatizzazione dell'ENEL è garanzia che la scelta fatta si inserisce in un processo di privatizzazione vera; essa è, al tempo stesso, giustamente graduale e attenta alla tutela degli interessi generali, territoriali e ambientali legati all'uso e alla gestione della risorsa acqua. Si prosegue poi che è necessario che venga individuato con precisione il patrimonio di appartenenza dell'Acquedotto pugliese S.p.A. e che venga determinato con esattezza il capitale dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. destinato ad essere ceduto; la Commissione richiami inoltre le indicazioni e le proposte del Parlamento e, in particolare, quelle della Commissione bicamerale per la riforma amministrativa avanzate il

18 marzo 1999. Si afferma poi che il passaggio della gestione ad un soggetto imprenditoriale forte, autonomo e destinato alla privatizzazione deve altresì sollecitare il Governo a garantire pienamente – nell'ambito dei principi della legge sulla gestione delle risorse idriche e dei contenuti dell'accordo di programma tra la regione Basilicata, la regione Puglia e il Ministero dei lavori pubblici del 5 agosto 1999 – il ruolo e il potere di controllo delle regioni e, in genere, dei rappresentanti dei territori e delle comunità interessate.

La bozza si conclude con l'espressione di un parere favorevole, con l'osservazione che il passaggio dell'Acquedotto pugliese all'ENEL deve accompagnarsi in termini coordinati e integrati al provvedimento di trasformazione dell'EIPLI in società per azioni, in accordo e nel rispetto delle prerogative e di tutti i diritti legittimi delle regioni Basilicata e Puglia.

Il sottosegretario BARGONE osserva come la discussione testé conclusasi si sia caratterizzata per una evidente divergenza di opinioni sulla questione della cessione dell'Acquedotto pugliese S.p.A. all'ENEL, ma anche per alcuni indubbi equivoci: difatti, chi ebbe a contestare a suo tempo la decisione di commissariare l'Ente autonomo acquedotto pugliese, avanza oggi curiosamente la richiesta di procedere ad una privatizzazione aperta al mercato, senza quelle garanzie che il Governo ha deciso invece di porre; eppure, se non fosse stata operata la decisione di commissariare l'Ente acquedottistico pugliese, non sarebbero stati possibili i risultati di bilancio ampiamente positivi che la società in procinto di essere ceduta all'ENEL può oggi esibire.

Quanto poi ai ricorsi presentati dalla regione Puglia dinanzi alla Corte costituzionale, essi peccano per una evidente contraddizione: dal momento infatti che a quella regione, insieme alla Lucania, è stato attribuito il governo delle risorse idriche, l'attribuzione agli stessi soggetti istituzionali della gestione del servizio acquedottistico darebbe luogo ad un conflitto di interessi. Per altro verso, attribuire alle regioni una parte del pacchetto azionario dell'Acquedotto pugliese S.p.A. sarebbe in contrasto con la normativa italiana e comunitaria.

A questo punto, l'unica decisione che l'opposizione avrebbe potuto contestare sarebbe stata quella di attribuire all'Acquedotto pugliese la concessione, relativa al servizio di gestione delle risorse idriche pugliesi e lucane, fino al 2018: è però evidente che l'eventuale attribuzione di tale concessione a soggetti diversi avrebbe avuto conseguenze di non poco momento, che probabilmente non sarebbero piaciute a chi oggi mette così aspramente in discussione le scelte compiute dall'Esecutivo. D'altra parte, la normativa comunitaria vigente prevede lo strumento della gara pubblica per l'attribuzione delle concessioni e non già per la privatizzazione delle aziende.

In conclusione il Rappresentante del Governo invita la Commissione ad approvare la bozza di parere predisposta dal Presidente, che ha il merito oltretutto di auspicare che la cessione dell'Acquedotto pugliese S.p.A.

si accompagni al provvedimento di trasformazione dell'EIPLI in società per azioni.

Il senatore SPECCHIA, anche in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, invita il presidente Giovanelli a chiedere al Presidente del Senato una brevissima proroga per l'espressione del parere, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Su tale proposta concorda il senatore COLLA.

Il presidente GIOVANELLI, non facendosi ulteriori osservazioni, accoglie la richiesta del senatore Specchia, con l'intesa che la conclusione dell'esame dello schema di decreto in titolo e la votazione del relativo parere avranno luogo martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul sistema sanitario**

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PIANETTA riferisce sulle proposte concernenti il programma dei lavori della Commissione elaborate dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi nella riunione appena conclusasi, in vista dell'esigenza di portare a compimento i filoni di inchiesta originanti dalla delibera istitutiva della Commissione e da quella che ne ha prorogato il termine di scadenza al prossimo 24 giugno.

Per quanto concerne in particolare il filone di inchiesta sui rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università, l'Ufficio di Presidenza ha concordato che obiettivo della relazione finale dovrà essere quello di offrire spunti e proposte per una migliore attuazione sia del decreto legge n. 341 del 1999, riguardante il Policlinico Umberto I di Roma e l'azienda ospedaliera Sant'Andrea, sia il decreto legislativo n. 517 del 1999, attuativo della delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 419 del 1998. Sulle modalità operative per il compimento di tale filone di indagine, l'Ufficio di Presidenza si era peraltro rimesso alle valutazioni del relatore, senatore Di Orio.

Prende quindi la parola il senatore DI ORIO, il quale coglie l'occasione per congratularsi con il presidente Pianetta per la recente nomina, che del resto costituisce il riconoscimento delle sue doti di equilibrio e di correttezza, e si dichiara certo che la Commissione porterà a termine i propri lavori in un clima di serenità e armonia. Per quanto riguarda il filone di inchiesta relativo ai rapporti tra Università e Sistema sanitario nazionale, fa presente l'esigenza di completarlo giacchè esso potrà fornire un contributo utilissimo anche alla conoscenza della nuova situazione de-

terminatasi con l'applicazione dei due decreti citati dal Presidente. A tal fine, acquisite le non del tutto soddisfacenti risposte delle Regioni alla scheda informativa loro inviata a nome della Commissione, appare senz'altro necessario procedere ad alcuni sopralluoghi, che potranno concludersi nel giro di circa quattro mesi, allo svolgimento dei quali auspica prenda parte il senatore Monteleone.

Dopo che il presidente PIANETTA ha ringraziato il senatore Di Orio per le parole di apprezzamento rivoltegli, il senatore MONTELEONE accoglie l'invito testè formulato dal senatore Di Orio a prender parte ai sopralluoghi che una delegazione della Commissione effettuerà nell'ambito del filone di indagine in oggetto. A tale riguardo ritiene che il lavoro della Commissione produrrà i suoi effetti, di carattere propositivo e costruttivo, indipendentemente da talune riserve a suo tempo avanzate dal ministro Bindi.

In ordine al filone di indagine concernente le strutture sanitarie incomplete, dopo che il Presidente ha ricordato che sono stati già effettuati dodici sopralluoghi e ne manca uno soltanto per il completamento di quelli programmati, il senatore DI ORIO, relatore su tale filone di indagine, informa che la relazione finale è in stato di avanzata predisposizione e si preannuncia, anche per la completezza della documentazione raccolta, come un risultato decisamente rilevante nell'ambito della conoscenza di un aspetto essenziale del sistema sanitario italiano. Auspica quindi che tale contributo possa essere opportunamente valorizzato, coinvolgendo anche il Ministro della sanità che pure in questa occasione non può dirsi sia stato di sprone al lavoro della Commissione.

Relativamente al filone di indagine concernente le liste d'attesa ospedaliere, il presidente PIANETTA riferisce che l'Ufficio di Presidenza allargato ha rimesso al senatore Camerini, relatore, la valutazione delle iniziative da assumere circa il completamento dell'indagine, sulla quale peraltro la Commissione ha già approvato una relazione, prospettandosi eventualmente, come ulteriore iniziativa, l'audizione di alcuni soggetti, quali ad esempio i rappresentanti del Tribunale dei diritti del malato e del Codacons.

Concorda la Commissione.

In relazione all'inchiesta sul funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), il presidente PIANETTA informa che l'orientamento emerso in Ufficio di Presidenza è stato favorevole ad una sollecita approvazione delle relazioni ancora pendenti su alcuni sopralluoghi effettuati, dovendosi peraltro chiarire se si ritenga necessario procedere ad ulteriori sopralluoghi.

Prende quindi la parola la senatrice BERNASCONI, la quale sollecita la redazione delle relazioni testè citate dal Presidente e conferma la propria disponibilità a redigere la relazione conclusiva del filone di inchiesta relativo agli IRCCS. Ritiene peraltro necessario svolgere un sopralluogo presso IRCCS del Piemonte e del Veneto, nonché fare ritorno all'Istituto Tumori di Milano, a distanza di più di due anni dalla visita ivi effettuata dalla Commissione all'inizio dei suoi lavori.

Sulla proposta testè avanzata dalla senatrice Bernasconi, concorda la Commissione.

Per quanto concerne il filone relativo alla sicurezza delle strutture sanitarie, il presidente PIANETTA comunica che al completamento dell'indagine manca soltanto l'esame della relazione riguardante il sopralluogo effettuato presso il reparto di ematologia dell'azienda San Salvatore di Pesaro, che verrà posta all'ordine del giorno nella prossima seduta della Commissione.

L'Ufficio di Presidenza allargato – riferisce il Presidente – ha poi considerato concluse le inchieste condotte dalla Commissione in materia di emergenze, di verifica delle responsabilità gestionali delle ASL e sullo stato di attuazione dei servizi di emergenza, in ordine alle quali sono state approvate specifiche relazioni.

L'Ufficio di Presidenza allargato ha altresì concordato di proporre alla Commissione l'unificazione dei filoni di indagine relativi alla verifica dello stato di aziendalizzazione e al funzionamento delle aziende ospedaliere, mantenendo alla senatrice Carla Castellani l'incarico di relatrice. Si ipotizza di compiere, nell'ambito di tale indagine, altri sei sopralluoghi, con i criteri di scelta già discussi dalla Commissione, mentre si è convenuto sull'opportunità di inviare a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere un questionario informativo. L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto sull'esigenza di acquisire un'ulteriore collaborazione esterna, nella figura di un economista, da utilizzare nell'esame della copiosa documentazione raccolta.

Prende la parola il senatore MONTELEONE, il quale si dichiara d'accordo sulla proposta di accorpamento dei due filoni di indagine e di acquisizione di un'ulteriore collaborazione esterna, giudicando per il resto opportuno rimettersi alle indicazioni della senatrice Carla Castellani.

Concordando pienamente con il senatore Monteleone, il senatore DI ORIO fa presente l'esigenza di acquisire anche la collaborazione di un esperto in statistica, la cui competenza appare necessaria per lo svolgimento di compiti di lettura dei dati e di classificazione.

Sulle proposte dell'Ufficio di Presidenza allargato, come integrate dalla richiesta del senatore Di Orio, conviene la Commissione.

In ordine al filone di indagine relativo alla verifica del rendimento e della qualità della medicina generale – filone non ancora avviato – il presidente PIANETTA riferisce che in sede di Ufficio di Presidenza è stata prospettata l'opportunità di svolgere alcune audizioni di medici di medicina generale.

Concorda la senatrice BERNASCONI, relatrice, sottolineando però l'opportunità di avviare tale inchiesta solo dopo aver concluso quella relativa agli IRCCS.

Così resta stabilito.

Per quanto concerne l'indagine sull'attuazione della Carta dei servizi, il Presidente informa che l'Ufficio di Presidenza allargato ha convenuto sulle indicazioni del senatore BORTOLOTTI, relatore, il quale ha fatto presente che entro il mese di febbraio dovrebbe essere ultimata la relazione concernente i dati emersi dalle risposte fornite dalle ASL ad un questionario loro inviato, mentre vi è l'esigenza di compiere un ristretto numero di sopralluoghi in aziende del Nord, essendo già stati svolti quattro sopralluoghi in aziende del Centro-Sud.

La Commissione approva pertanto la relativa proposta.

La Commissione concorda poi sulla proposta di completare l'indagine sullo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione con lo svolgimento, in tempi ravvicinati, di un numero limitato di ulteriori audizioni.

Per quanto concerne l'inchiesta sull'organizzazione del Servizio sanitario nazionale nelle isole minori, al momento ancora non avviata, la Commissione approva la proposta dell'Ufficio di Presidenza allargato di iniziare l'indagine attraverso l'invio di un questionario alle competenti Regioni, con la riserva di effettuare in un momento successivo eventuali sopralluoghi di verifica; su proposta del senatore Di Orio viene altresì deliberato di estendere tale indagine a tutte le zone del Paese territorialmente disagiate.

A tale riguardo intervengono i senatori MONTELEONE, DI ORIO e MIGNONE sottolineando l'esigenza che la Commissione dedichi la giusta attenzione alle esigenze di quei cittadini residenti in aree che, per motivi di carattere geografico, soffrono di particolari disagi nell'accesso ai servizi sanitari.

In particolare il senatore MONTELEONE confida che quelle Regioni che hanno adottato un Piano sanitario regionale possano utilizzare i dati che emergeranno da tale indagine come suggerimento per seguire un approccio maggiormente sensibile alle diversità, talora profonde, che caratterizzano il territorio nazionale.

In proposito il senatore MIGNONE ritiene inopportuno anticipare le valutazioni cui potrà eventualmente pervenire l'inchiesta della Commissione e sottolinea come le Regioni che non hanno provveduto ad adottare un Piano sanitario abbiano di fatto abbandonato la programmazione ad una completa anarchia.

La Commissione approva quindi la proposta dell'Ufficio di Presidenza di avviare l'indagine sulla sicurezza del sangue con lo svolgimento di una serie di audizioni conoscitive, tra le quali quelle dei rappresentanti dell'A.V.I.S. e del Consiglio nazionale per i servizi trasfusionali, avendo come punto di partenza la relazione dei senatori Dionisi e Gualtieri approvata dalla Commissione Sanità nella XII^a legislatura.

Infine, in ordine all'indagine sull'organizzazione della rete dei servizi di rianimazione sul territorio nell'ambito della tematica sui trapianti, la Commissione approva la proposta di procedere con lo svolgimento delle audizioni dei responsabili dei principali centri operanti nel settore.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente BEDIN avverte che per l'improvvisa indisponibilità del ministro per le politiche comunitarie Toia, le comunicazioni sugli indirizzi del Governo in merito ai rapporti con l'Unione europea, previste per la seduta odierna, si svolgeranno in una successiva seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(4204) BETTAMIO. – *Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi*

(4210) SARACCO ed altri. – *Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi*

(4241) PIANETTA. – *Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata*

(4329) BEDIN e MONTICONE. – *Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi*

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 gennaio.

Il relatore MAGNALBÒ, ricordati i rilievi svolti sui disegni di legge nn. 4204, 4210 e 4241 nella seduta del 25 novembre, si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 4329. Anche quest'ultimo provvedimento prevede misure di sostegno in favore dei viticoltori le cui produzioni sono state danneggiate dalla cosiddetta «flavescenza dorata». Nel complesso, come ha già avuto modo di notare, si tratta di misure che risultano

rispettose della normativa comunitaria ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sulla Comunità europea, che ritiene compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore MUNGARI sull'eventuale esistenza di una copertura assicurativa dei rischi derivanti dagli eventi dannosi oggetto del provvedimento in titolo, il relatore MAGNALBÒ ed il presidente BEDIN replicano chiarendo che si tratta di evenienze assimilabili a calamità naturali per le quali solitamente non si prevede una copertura assicurativa.

Il relatore MAGNALBÒ propone quindi la formulazione di un parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta approva la proposta del parere favorevole avanzata dal relatore.

(3458) GERMANÀ ed altri. – Provvedimenti di sostegno del settore della nautica da diporto e del turismo nautico

(4352) LO CURZIO ed altri. – Nuove norme sulla nautica da diporto

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione. Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore LO CURZIO, dopo aver ricordato il contenuto dei provvedimenti in titolo, propone la formulazione di un parere favorevole integrato dalle osservazioni svolte nella precedente seduta, rimarcando l'importanza del settore produttivo su cui incidono le misure previste dai provvedimenti in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore di redigere un parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

(3194) DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore TAPPARO ricorda i rilievi e le osservazioni svolte nella precedente seduta sul provvedimento in esame del quale rammenta brevemente il contenuto. Pur giudicando positivamente l'impianto della disciplina proposta che aggiorna la normativa di principio in materia di artigianato, per quanto di competenza della Giunta, rileva che il carattere

eccessivamente dettagliato della normativa contenuta nel provvedimento in titolo potrebbe comportare l'instaurazione di barriere all'accesso ed allo svolgimento di attività produttive, non in linea con gli indirizzi della normativa comunitaria. Rileva peraltro che nella legislazione di altri Stati membri dell'Unione sono presenti istituti analoghi a quelli previsti dalla disciplina vigente e dei quali il provvedimento in esame propone una riforma.

Prende quindi la parola il senatore MANZI che segnala il rilievo dell'attività artigiana nel sistema economico italiano; si tratta di un'attività investita da profondi processi di trasformazione che hanno spesso inciso sulla qualità delle prestazioni. Ritiene quindi opportuno predisporre strumenti che garantiscano la professionalità delle imprese artigiane, nonché adeguate forme di controllo a tutela dei consumatori.

Il senatore MUNGARI si sofferma sulla tipicità dell'impresa artigiana, come definita dall'articolo 2082 del Codice civile evidenziando in particolare il nucleo essenziale che la contraddistingue: la diretta partecipazione dell'imprenditore all'attività. Si tratta di un principio riconosciuto dalla disciplina comunitaria e la cui specificità deve essere tutelata anche a fronte dell'ipotizzata trasformazione e differenziazione delle forme giuridiche dell'impresa.

Il senatore LO CURZIO, concordando sui rilievi svolti, segnala l'opportunità di approntare misure che garantiscano la tipicità dell'attività artigiana. In particolare, occorre a suo avviso predisporre più stringenti controlli a tutela della professionalità degli artigiani, che pongano rimedio al diffuso fenomeno di iscrizioni fittizie agli albi ed ai registri delle professioni artigiane, finalizzate al semplice ottenimento di una copertura previdenziale.

Il senatore BETTAMIO, condividendo questi rilievi, pone l'accento sulla necessità di meglio regolare l'attività di formazione tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica.

Il relatore TAPPARO, pur apprezzando le indicazioni emerse nel corso del dibattito, ritiene che queste attengano piuttosto al merito della disciplina proposta. A questo proposito ricorda che l'intervento del legislatore statale si deve limitare alla fissazione di norme di principio, rientrando la materia dell'artigianato fra le competenze legislative ed amministrative delle regioni.

Ricorda quindi il profondo processo di trasformazione che ha investito il settore delle piccole imprese ove convivono – e sono oggetto di una medesima disciplina – imprese propriamente artigianali e imprese che svolgono attività quasi industriali. Anche la normativa comunitaria non sembra capace di dettare precisi criteri distintivi, facendo essenzialmente riferimento a parametri quantitativi quali quello del numero degli

occupati nell'azienda. Più in generale, segnala l'opportunità di intervenire nella fase ascendente di elaborazione del diritto comunitario che appare troppo spesso modellato su strutture e sistemi produttivi diversi da quello italiano connotato, come è noto, da un fitto tessuto di piccole e medie imprese.

Tornando al merito del provvedimento in esame, ritiene che la Giunta si debba limitare a verificare la conformità della normativa proposta con gli indirizzi prevalenti nel diritto comunitario; indirizzi che sono nel senso di favorire il progressivo intreccio fra capitale e lavoro nonché nella direzione di una limitazione degli oneri e degli adempimenti burocratici a carico delle imprese.

Il senatore MANZI condivide il rilievo sull'inadeguatezza della disciplina comunitaria, che non sempre tiene conto delle specificità che connotano il sistema produttivo italiano. Ribadisce quindi l'opportunità di prevedere sufficienti forme di garanzia della professionalità delle imprese artigiane a tutela dei consumatori.

A quest'ultimo proposito il senatore TAPPARO rileva come le esigenze di tutela dei consumatori vengano recuperate, negli sviluppi più recenti della normativa comunitaria, con la diffusione di meccanismi volti a certificare la qualità dei prodotti e delle attività imprenditoriali. Si tratta di vincoli che selezionano le imprese sulla base della qualità delle prestazioni fornite. In proposito richiama nuovamente il carattere, a suo avviso, cruciale dell'attività di formazione.

Il senatore MUNGARI, ad integrazione dei rilievi e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, segnala l'opportunità di ribadire il carattere proprio dell'impresa artigiana, connotata dalla partecipazione diretta dell'artigiano all'attività dell'impresa. In particolare, questa caratteristica non deve essere, a suo avviso, snaturata dall'ipotizzata apertura a nuove forme giuridiche dell'impresa artigiana, che permettano più adeguate forme di finanziamento e capitalizzazione.

Il presidente BEDIN invita quindi il relatore a tener conto, nel testo del parere, delle osservazioni e dei rilievi avanzati, auspicando che ulteriori iniziative in materia vengano sottoposte all'esame della Giunta.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Giunta conferisce infine mandato al relatore di redigere il parere nei termini emersi nel corso del dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN comunica che martedì 8 febbraio alle ore 11,30 la Giunta e la XIV Commissione della Camera dei deputati procederanno

alla prima audizione nell'ambito della indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, secondo il programma definito dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella giornata di ieri e preventivamente concordato con la competente Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore MUNGARI richiama l'opportunità di prevedere, nell'ambito della citata indagine conoscitiva, anche l'audizione del dottor Granata, presidente emerito della Corte costituzionale.

Il senatore MANZI, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del presidente della Commissione dell'Unione europea in ordine ai progetti di riforma delle modalità di elezione del Parlamento europeo, rileva l'opportunità di procedere ad una sollecita trasmissione al Governo delle osservazioni espresse dalla Giunta lo scorso 2 dicembre.

Il presidente BEDIN, a quest'ultimo proposito, ricorda che la deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento al fine della trasmissione al Governo delle osservazioni della Giunta sul progetto di atto comunitario concernente l'elezione del Parlamento europeo, è all'ordine del giorno della Giunta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Lamberto Camillucci, coordinatore del laboratorio polveri e fibre dell'ISPEL, di Emanuele Lauria, direttore del centro regionale amianto del Piemonte, e di Maria Wojtowicz, dirigente tecnico del medesimo centro

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che con l'odierna seduta la Commissione inizia ad acquisire dati ed informazioni sulle problematiche connesse al settore dell'amianto e che al termine delle audizioni sarà predisposto un apposito documento.

Dà quindi la parola al dottor Camillucci dell'ISPEL.

Lamberto CAMILLUCCI, *coordinatore del laboratorio polveri e fibre dell'ISPEL*, precisa innanzitutto che l'Istituto è un organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale, alle dipendenze del ministro della sanità: ha come compiti istituzionali lo studio delle condizioni di inquinamento da polveri e fibre negli ambienti di lavoro, la messa a punto per la loro rilevazione, la caratterizzazione e certificazione dei prodotti e dei materiali per rilevare le condizioni di inquinamento, nonché la certificazione dei relativi interventi di prevenzione e di bonifica.

Fa presente che il laboratorio da lui diretto ha partecipato ai lavori della commissione prevista dall'articolo 4 della legge n. 257 del 1992 e che l'attività di consulenza è sempre stata finalizzata al controllo, alla manutenzione ed alla scelta di adeguati metodi di bonifica, valutando anche i piani di lavoro pervenuti al servizio sanitario nazionale.

Rileva che il laboratorio ha rappresentato un punto di riferimento per il centro e sud Italia e che, avviandosi le AUSL ad essere tecnicamente indipendenti, è prevedibile una notevole riduzione delle richieste future di intervento. Prevede quindi che l'attività sarà principalmente dedicata ai controlli di qualità, alle problematiche connesse alla silice, riconosciuta quale sicuro cancerogeno, nonché a quelle connesse ai sostituti dell'amianto.

Si sofferma in seguito diffusamente sulle consulenze effettuate dal 1992 al 1998 e sulla loro distribuzione percentuale fra edifici, industrie, manufatti vari e rifiuti, fornendo anche informazioni sulla suddivisione in categorie dei rifiuti provenienti dall'amianto.

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che la proposta formulata in sede europea riguardo ai rifiuti provenienti dall'amianto appare meno restrittiva di quella elaborata dalla commissione in precedenza ricordata.

Lamberto CAMILLUCCI fornisce notizie sulla linea che da parte italiana sarà presumibilmente seguita sede europea, in vista dell'inserimento del cemento-amianto fra i materiali non pericolosi, considerando che l'indice di rilascio appare basso; è anche da dire che alcuni Paesi europei vorrebbero inserire il cemento-amianto fra i rifiuti pericolosi.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede notizie più dettagliate sui parametri utilizzati per la misurazione dell'indice di rilascio e su quelli delle fibre aerodisperse, che potranno essere compiutamente definiti nella documentazione tecnica da inviare alla Commissione.

Lamberto CAMILLUCCI risponde particolareggiatamente ai quesiti formulati.

Massimo SCALIA, *presidente*, invita i rappresentanti del CRA piemontese a prendere la parola.

Emanuele LAURIA, *direttore del centro regionale amianto del Piemonte*, ricorda che nel 1986 l'assessorato regionale alla sanità affida al laboratorio di Grugliasco presso la USL 24 le attività analitiche sull'amianto per il territorio di Torino e di Cuneo, compiti che nel 1989 riguardano l'intera area regionale.

Viene poi istituita una struttura *ad hoc* all'interno del laboratorio di sanità pubblica che, dal 1989, si occupa esclusivamente delle problematiche tecniche connesse all'amianto, in particolare degli aspetti sanitari ed

ambientali nonché delle analisi dei campioni – solidi, liquidi ed aeriformi – indipendentemente dallo scopo del prelevamento.

Nel novembre 1993 la giunta regionale del Piemonte istituisce il CRA stabilendo i compiti istituzionali, cui segue il decreto del Presidente della Repubblica dell'agosto 1994, che prevede l'istituzione di strutture regionali di controllo, limitatamente agli aspetti analitici; nel gennaio 1997 diventa operativa l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ad essa è trasferito il CRA, che mantiene i compiti stabiliti dalla giunta regionale e quindi la sua funzione unitaria sull'intero territorio.

Si sofferma in seguito sulla strumentazione analitica utilizzata dal centro, che consiste in uno stereo microscopio, in due microscopi ottici, in un microscopio elettronico a scansione ed in due banchi ottici operanti nell'infrarosso; ricorda che il CRA del Piemonte, primo esempio in Italia, è l'unica struttura che oltre alle attività analitiche gestisce le bonifiche per conto degli organismi di vigilanza, che si concretizzano nei pareri sui piani di lavoro, nei sopralluoghi nei cantieri e nell'ispezione prima del rilascio del certificato di restituibilità. Ricorda anche che dal 1990 al 1999 sono stati analizzati 9.200 campioni e, dal 1992 al 1999, sono stati valutati 1.250 piani di lavoro in vista delle bonifiche.

Maria WOJTOWICZ, *dirigente tecnico del centro regionale amianto del Piemonte*, in merito alla specificità analitica del CRA del Piemonte, ricorda che in passato la regione ha affidato al laboratorio di Grugliasco il compito di effettuare le analisi dei campioni massivi ed aerodispersi, essendo esso l'unico in grado di fornire risultati affidabili con la strumentazione a quel tempo disponibile.

Per le analisi di campioni per la ricerca dell'amianto osserva che il CRA adotta normalmente una tecnica di microscopia ottica particolarmente rapida, affidabile ed a basso costo, denominata tecnica della dispersione cromatica, mentre all'occorrenza adotta anche tecniche di microscopia elettronica o di spettroscopia infrarossa. Fa poi presente di avere un'esperienza di circa venti anni sulle tecniche analitiche dell'amianto e di essere una delle poche persone con esperienza pluriennale sulla predetta tecnica analitica di dispersione cromatica.

In ordine alla salvaguardia della salute pubblica, ritiene che si debba adottare una prevenzione delle situazioni a rischio, ad esempio attuando il censimento – finora quasi completamente disatteso – previsto dalla legge n. 257 del 1992 con personale qualificato; si dovranno poi indicare alla popolazione le modalità di manutenzione delle strutture rivestite o contenenti amianto. Nel settore edile esiste, ad esempio, un rischio notevole a seguito di lavori non correttamente eseguiti, con l'esposizione della popolazione e degli addetti alla manutenzione a concentrazioni di fibre di amianto che possono superare anche più di cento volte i limiti stabiliti per i lavoratori professionalmente esposti.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che le stime in materia di amianto siano basate più sulla produzione complessiva che sul censimento effettivo previsto dalla legge n. 257 del 1992.

Maria WOJTOWICZ si dichiara d'accordo su tale valutazione. Ritiene necessaria una corretta gestione dei piani di lavoro, attuando anche corsi di formazione dei dipendenti ASL, ed auspicabile l'istituzione di una struttura centrale di formazione e di supporto per i casi più complessi.

Emanuele LAURIA si sofferma sulle caratteristiche tecniche dell'amianto crisotilo utilizzato per la predisposizione dei filtri nel settore vitivinicolo.

Maria WOJTOWICZ, fatto riferimento alle problematiche connesse all'amianto presenti in altri Paesi europei, espone una serie di considerazioni tecniche sul materiale proveniente dal sito minerario di Balangero, dove in passato veniva estratta la quasi totalità dell'amianto prodotto in Italia.

Giovanni IULIANO (DS-U) valuta opportuno il censimento previsto dalla legge n. 257 del 1992 e chiede se siano stati stimati i tempi per giungere ad un livello soddisfacente delle bonifiche ritenute necessarie.

Chiede anche se siano stati definiti tutti i piani regionali per la decontaminazione e di acquisire l'elenco delle ditte che hanno usufruito dei finanziamenti per le bonifiche del cemento-amianto. Chiede infine quale sia lo stato attuale del sito di Balangero.

Massimo SCALIA, *presidente*, fatto riferimento alla norma che indica il sito di Casale Monferrato tra quelli destinati alla bonifica, chiede se le relative procedure siano già iniziate. Pone poi una serie di quesiti sullo smaltimento del rifiuto prodotto.

Lamberto CAMILLUCCI risponde dettagliatamente, precisando in particolare che l'elenco delle ditte richiesto dal senatore Iuliano è disponibile presso il Ministero dell'industria.

Emanuele LAURIA espone particolareggiati dati tecnici e si sofferma sulla tecnica di incapsulamento dell'amianto, ritenuta non sempre preferibile. Precisa che lo stabilimento di Casale Monferrato è di proprietà del comune e che la regione ha affidato al CRA un progetto di monitoraggio decennale.

Maria WOJTOWICZ affronta diffusamente le problematiche connesse alla presenza dell'amianto negli edifici, affermando fra l'altro che deve essere evitato lo sfaldamento in seguito all'incapsulamento; fornisce anche notizie sulla bonifica del sito di Balangero.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e li congeda, invitandoli a fornire ulteriore documentazione tecnica sugli argomenti affrontati nel corso della seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che mercoledì prossimo, 2 febbraio 2000, alle ore 13.30, è prevista una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, cui seguirà la seduta della Commissione, con l'audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

30ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

Partecipano all'audizione, ai sensi dell'articolo 48 comma 5 del Regolamento del Senato, il Colonnello Vincenzo Suppa, Capo del III Reparto Operazioni, ed il Ten. Col. Paolo Valle, Capo del Servizio Informatica della Guardia di Finanza.

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità

Audizione dei generali di brigata Giovanni Mariella e Virgilio Ciccì, rispettivamente capo e sotto capo di stato maggiore del Comando generale della Guardia di Finanza

In apertura di seduta il Presidente MANTICA ricorda che i compiti della Commissione e quindi il tema dell'indagine conoscitiva vertono sui sistemi informatici, dunque esulano dalla competenza del Parlamento (in questa specifica sede) funzioni di indirizzo e di sindacato politico generale che ovviamente potrebbero suscitare motivi di imbarazzo se rivolti a soggetti inquadrati comunque nell'esecutivo, come è il caso appunto della Guardia di Finanza.

Fatte queste premesse ritiene tuttavia opportuno che non solo i membri della Commissione ma anche i soggetti che vengono ascoltati siano a conoscenza di quali siano gli obiettivi della presente indagine conoscitiva. Essa da una parte tende ad allargare il campo visivo della Commissione di vigilanza all'intero sistema della fiscalità allargata dall'altra vuole indagare se certi fenomeni – per esempio l'incremento delle entrate dovuto alla lotta contro l'evasione fiscale – siano o meno imputabili a fattori di carattere strutturale e in che misura possano essere di ausilio gli strumenti

offerta dalle moderne tecnologie. La questione ha una sua attualità dal momento che, secondo stime della SOGEI, l'entità del fenomeno evasivo supererebbe i duecentomila miliardi, cifra che è relevantissima.

Il Presidente MANTICA chiede quindi agli ufficiali dello Stato maggiore del Comando generale della Guardia di Finanza, che ringrazia per aver sollecitamente aderito all'invito della Commissione, di riferire sul funzionamento della loro struttura informatica ed in particolare sui rapporti con la SOGEI, su quali possono essere i contributi della tecnologia per avvicinare la fase dell'accertamento a quella della riscossione ed anche di esprimere eventuali osservazioni e suggerimenti che valgano ad orientare i successivi lavori della Commissione di vigilanza. Ovviamente la Commissione rispetta eventuali aree di riservatezza che è giusto rimangano protette.

Il Generale Mariella, premesso che le domande testé rivolte dal Presidente non toccano aree di riservatezza ma danno semmai un'ulteriore opportunità al Comando generale della Guardia di Finanza di esporre il proprio pensiero su un tema da tempo oggetto di approfondimento e di attenta analisi all'interno del Corpo, ricorda che lo scenario economico internazionale degli ultimi anni risulta sempre più caratterizzato dalla progressiva evoluzione e dalla crescente diffusione delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni che, apportando sostanziali mutamenti al funzionamento dei mercati e dei modelli di sviluppo, interessano fortemente i settori industriale e produttivo, commerciale e dei servizi pubblici, nonché i rapporti tra le imprese. Vuole dire che, per quanto riguarda la Guardia di Finanza, l'inarrestabile sviluppo della società dell'informatica ha imposto l'utilizzo diffuso di nuove tecnologie allo scopo di realizzare adeguate sinergie informative, tali da rendere sempre più agevole ed incisiva l'azione di controllo attraverso tecniche operative che meglio estrinsecano la funzione tipica del Corpo, quale polizia tributaria investigativa. In particolare alla Guardia di Finanza sono normativamente demandati poteri che valgono a qualificarlo come unico organismo di polizia economico finanziaria operante sul territorio dello Stato; pertanto essa è obbligata a perseguire una stretta interconnessione tra l'azione di controllo (a tutela del prelievo fiscale) e quella a difesa di interessi collettivi di natura economica, come pure un positivo rapporto tra l'attività di repressione delle violazioni tributarie e quella di lotta alle frodi, alle distorsioni della concorrenza e del mercato, nonché alla criminalità economica nelle sue varieguate espressioni. In questo quadro sono state riconosciute ai militari della Guardia di Finanza, ai fini dell'accertamento delle violazioni in danno degli interessi finanziari comunitari, gli stessi incisivi e penetranti poteri di indagine già conferiti dalla normativa vigente ai fini della prevenzione e repressione delle violazioni tributarie a carattere interno.

La diversità del ruolo che l'ordinamento assegna all'Istituzione rispetto alle diverse funzioni si traduce in diversità di metodo, nel senso che la massa enorme di dati proveniente dai sistemi informativi accresce,

per così dire, la materia finalizzabile e quindi permette in particolare di dedicarsi ad un'intelligente attività di selezione dei soggetti da ispezionare. Detta finalizzazione ha progressivamente assunto maggior rilievo in considerazione della strategia perseguita dall'amministrazione finanziaria che ha ritenuto di incrementare lo spazio e gli strumenti destinati alla lotta all'evasione, favorendo l'effettivo recupero di gettito nelle casse dell'erario. Questo ha comportato una costante ricerca intesa a privilegiare gli aspetti qualitativi del lavoro e ad esaltare l'attività di *intelligence* e di miglioramento dei sistemi informatici, rimettendo agli operatori la scelta sulla selezione dei contribuenti, che vengono individuati sulla base di criteri di pericolosità fiscale e remuneratività (del potenziale prelievo). Conseguentemente sono passate in secondo piano le selezioni nominative di tipo centralizzato, come le liste selettive e quelle a sorteggio, approntate essenzialmente sulla scorta di parametri economico-statistici.

Il Colonnello Valle, capo del servizio informatica della Guardia di Finanza, ricorda come il sistema istituito nel 1954 come centro meccanografico si è sempre contraddistinto per il suo altissimo grado di autonomia, in quanto completamente gestito da proprio personale specializzato che ne cura la gestione in sintonia con le strategie del vertice.

Le strategie seguite riguardano la pianificazione, programmazione e controllo dell'attività di servizio attraverso l'assegnazione di obiettivi e la verifica su eventuali scostamenti, quali emergono dall'attività di rendicontazione, che deve essere compilata dai reparti operanti al termine di ogni intervento conclusosi con una verbalizzazione, di natura amministrativa e/o penale; la disponibilità di informazioni per i reparti attraverso collegamenti con banche dati esterne; la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni per evitare duplicazioni di interventi ed inutili *data entry*.

Fondamentale importanza riveste per il Corpo – prosegue il Colonnello Valle che risponde così ad una specifica domanda del Presidente – il collegamento all'anagrafe tributaria, le cui principali esplicazioni, realizzate su diretto *input* del Corpo, sono: la richiesta di liste selettive, con la quale già da diversi anni è possibile (attraverso un pannello di selezione guidato) evidenziare tutti i contribuenti che si connotano per caratteristiche comuni, come possono essere l'attività economica, la fascia di volume d'affari, etc. etc.; la richiesta di dati sul contribuente, con la quale è possibile acquisire con un'unica domanda tutte le notizie di natura anagrafica e fiscale su persone fisiche e giuridiche; il monitoraggio degli esiti delle contestazioni, il quale consente di acquisire elementi di valutazione in ordine allo stato di elaborazione, da parte dei competenti uffici finanziari, dei verbali redatti da personale del Corpo; la documentazione tributaria, contenente la normativa, la prassi e la giurisprudenza in materia fiscale; gli accessi conoscitivi che consentono di ottenere elenchi di operatori che effettuano acquisti infracomunitari, ponendo in relazione i dati presentati nella dichiarazione I.V.A., quelli rilevati dai modelli INTRA presentati dal contribuente e le informazioni che provengono dagli Stati membri.

Ad una specifica domanda del Presidente, il Generale Mariella ed il Colonnello Valle informano che dei sessantamila agenti del Corpo Guardia di Finanza ben ventitremila sono abilitati all'uso di strumenti informatici, il che rappresenta – rivela il sen. Mantica – una proporzione altissima tenuto conto del personale effettivamente destinato a funzioni operative.

Il Generale Ciccìo aggiunge che l'estensione nell'utilizzo degli strumenti informatici avviene a «macchia d'olio», e quindi non può essere meccanicamente riferita all'esercizio di compiti prettamente operativi.

Il Presidente MANTICA ritiene di porre una domanda a suo dire provocatoria, cioè si chiede se l'aumentato flusso di dati informatici, coniugato a un più selezionato esercizio delle funzioni cosiddette discrezionali, possa in qualche modo riesumare il sistema del cosiddetto accertamento induttivo.

Il Generale Mariella risponde che le associazioni di categoria dei contribuenti collaborano attivamente al progetto (di utilizzo su scala più vasta del metodo consistente nell'incrocio di dati informatici); d'altra parte la richiesta del Corpo si indirizza nel senso del prolungamento della attività di monitoraggio fino alla fase dell'effettiva riscossione, operazione che consentirà puntuali e dettagliate analisi sull'efficacia degli interventi e quindi una più stretta compenetrazione tra le varie branche dell'amministrazione impegnate nell'esercizio di funzioni *latu sensu* finanziarie (con obiettiva riduzione dell'area riferibile a comportamenti discrezionali).

Il senatore MONTAGNA chiede a questo proposito se non sia possibile, al fine di evitare atteggiamenti vessatori da parte della pubblica amministrazione, disporre di un elenco delle contestazioni temerarie.

Il Generale Mariella chiarisce come, di fronte a situazioni interpretative confuse, e quindi aperte a diverse soluzioni, il metodo seguito è quello di mettere il verificatore in contatto con il Comando, il quale a sua volta cerca altri positivi riscontri. Vuole però precisare che il vero atto giuridico, capace di aprire un rapporto tra contribuente e fisco, è l'avviso di accertamento, prima del quale non esiste materia per l'apertura di un vero contenzioso.

Il Colonnello Suppa precisa come sono programmati a livello regionale incontri periodici che hanno appunto lo scopo di circoscrivere l'area della discrezionalità e spingere quindi verso comportamenti uniformi.

Il Colonnello Valle aggiunge, sempre per venire incontro alle preoccupazioni espresse dal senatore Montagna, che lo scostamento dagli indici che quantificano la durata media di trattamento costituisce un segnale obiettivo dal quale si può desumere la diffusione di comportamenti anomali, e quindi suscettibili di correzioni.

Il Presidente MANTICA ritiene di poter riassumere il significato dell'audizione nella constatazione che l'interlocutore principale della Guardia di Finanza, sotto il profilo delle tecniche e dei criteri generali di impiego degli strumenti informatici – come gli sembra di poter desumere dalle parole degli ufficiali della Guardia di Finanza impegnati in attività con rilevanza esterna – è il centro informatico presso il dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze piuttosto che la SOGEL.

Il Generale Mariella nel concludere l'audizione informa di alcuni progetti che sono allo studio. Il primo riguarda gli evasori totali, nel senso di proporsi l'aggregazione di dati informativi «anomali» per la ricerca di evasori totali. Inoltre è allo studio la possibilità di svolgere compiti di analisi selettiva territoriale, che consentano l'individuazione di soggetti statisticamente «a rischio» ad un gruppo omogeneo costituito dall'utente. Inoltre il Corpo si ripromette di lavorare ad un progetto che consenta di «interrogare» i dati delle bollette doganali secondo ben definiti parametri. Ma soprattutto il Corpo è interessato nella definizione di un prodotto automatizzato, cosiddetto SAVE, idoneo a «guidare» il verificatore fiscale nell'effettuazione del controllo. Conclude invitando la Commissione a effettuare un sopralluogo presso il sistema informatico del Comando generale della Guardia di Finanza.

Il Presidente MANTICA accoglie volentieri l'invito e si ripromette comunque di avere ulteriori contatti informativi, anche attraverso indagini formali, con lo Stato maggiore della Guardia di Finanza.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

indi del Vice Presidente
Antonio MONTAGNINO

La seduta inizia alle ore 14,25.

Indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989

Audizione della Direttrice dell'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro, dottoressa Serenella Pesarin, del Direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Airola (Benevento), signor Sandro Spampanato e del Direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Lecce, signor Cosimo Gaballo, in materia di giustizia minorile
(Svolgimento e conclusione)

Dopo interventi della dottoressa Serenella Pesarin, Direttrice dell'Istituto penale per i minorenni di Catanzaro, del Direttore dell'Istituto per i minorenni di Airola (Benevento), signor Sandro Spampanato e del Direttore dell'Istituto penale per i minorenni di Lecce, signor Cosimo Gaballo, intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Piera CAPITELLI (DS-U) e Dino SCANTAMBURLO (PD-U), il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (PPI) cui rispondono i soggetti auditi.

Il senatore Michele MONTAGNINO, Presidente, ringrazia coloro che sono intervenuti per il loro contributo.

La seduta termina alle ore 16,35.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

105^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3^a Commissione:

(4409) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999: parere favorevole*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 GENNAIO 2000

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato la seguente deliberazione sul disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

(4375) Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999: rinvio dell'emissione del parere.

